

Italia Oggi

Sette

La nuova tassazione delle persone fisiche

Le regole per il calcolo
di detrazioni e deduzioni
di lavoratori dipendenti,
autonomi e pensionati

a cura di Maurizio Tozzi

INDICE

La base imponibile.....	3
• DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE	3
Oneri deducibili.....	4
Deduzione per garantire la progressività dell'imposizione.....	6
• ESEMPI PRATICI	8
Deduzioni per oneri della famiglia.....	9
• ESEMPI PRATICI.....	13
Aliquote e scaglioni.....	14
• DEDUZIONI ART.11.....	14
• DIFFERENZE DI PRELIEVO.....	14
Detrazioni per lavoro.....	16

Prima Puntata

la seconda puntata sarà pubblicata sul numero di Italia Oggi
in edicola il 18 Gennaio 2005

Riproduzione riservata

17 Gennaio 2005

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

S secondo modulo Ire. Rimodulazione delle aliquote, nuove deduzioni per gli oneri della famiglia in luogo delle detrazioni, completamento della trasformazione delle detrazioni in deduzioni per i titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa minore, conferma della clausola di salvaguardia riferita al 2002 e comunque possibilità di utilizzare le norme in vigore nel 2004, qualora più favorevoli.

Dal 1° gennaio 2005 è cambiata la determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta dai contribuenti persone fisiche in virtù delle novità apportate dalla legge finanziaria, nell'ottica di un ulteriore passo verso l'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale statale.

Come è noto, il primo modulo della riforma fiscale è stato introdotto con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha, tra l'altro, previsto una nuova deduzione dal reddito e nuove aliquote d'imposta.

In particolare, la lettera b) del comma 1 del citato articolo 2, ha introdotto nel Tuir l'articolo 11 (ex articolo 10-bis), che, nello specifico, prevede una deduzione forfettaria pari a 3.000 euro (deduzione base) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, ulteriormente incrementata nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro dipendente o assimilato, un reddito di pensione, un reddito di lavoro autonomo o un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore. Infatti, la deduzione base è aumentata di un importo pari a:

- 4.500 euro, ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività nell'anno, per i lavoratori dipendenti e per i possessori di taluni redditi assimilati specificamente individuati dalla norma;
- 4.000 euro, ragguagliato ad anno, per i titolari di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni a esse equiparati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 del Tuir;
- 1.500 euro, non ragguagliato e pertanto a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno, per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore.

Tali deduzioni possono definirsi teoriche, in quanto il medesimo articolo 11, al comma 5, stabilisce un meccanismo particolare di spettanza finalizzato a privilegiare i percettori di redditi bassi. Infatti, a parità degli altri elementi che incidono sulla determinazione della percentuale di fruizione della deduzione, quest'ultima è inversamente proporzionale all'ammontare del reddito percepito.

In pratica, con l'articolo 11 del Tuir sono stati concretamente recepiti alcuni degli aspetti fondamentali della riforma in materia Ire, in quanto da un lato è stato introdotto il concetto di no tax area, mediante il riconoscimento della deduzione di base, dall'altro si è avviata la trasformazione delle detrazioni in deduzioni, poiché gli incrementi dell'importo base di deduzione hanno sostituito il sistema delle detrazioni originariamente previsto dall'articolo 14 (ex articolo 13 -

completamente modificato sia nella sostanza che nella finalità), del Tuir a favore dei dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi o dei titolari di impresa minore. Inoltre, il menzionato meccanismo del comma 5 rappresenta l'elemento migliore per garantire la progressività dell'imposizione, riconoscendo deduzioni di ammontare inferiore al crescere del reddito complessivo.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, il predetto articolo 2 della legge n. 289 del 2002 ha anche sostituito il comma 1 dell'articolo 12 del Tuir all'epoca vigente, concernente gli scaglioni di reddito e le aliquote applicabili ai fini della determinazione dell'Irpef, prevedendo fino a tutto il 2004 i seguenti scaglioni e aliquote:

- 23%, per i redditi compresi tra 0 e 15.000 euro;
- 29%, per i redditi superiori a 15.000 ma non a 29.000 euro;
- 31%, per i redditi superiori a 29.000 ma non a 32.600 euro;
- 39%, per i redditi superiori a 32.600 ma non a 70.000 euro;
- 45%, per i redditi superiori a 70.000 euro.

È importante ricordare, inoltre, attesa la parzialità della riforma attuata, che lo stesso articolo 2 della legge n. 289 del 2002, al comma 3, ha introdotto la clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità per i contribuenti di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002, qualora ai fini del calcolo dell'Irpef dovuta, queste ultime risultino più favorevoli rispetto al nuovo metodo.

Il secondo modulo della riforma fiscale, invece, non prevede variazioni alla no tax area, ma prosegue l'opera della riforma fiscale in quanto sono trasformate in deduzioni le detrazioni per carichi di famiglia, è attuata una riduzione delle aliquote dalle cinque del 2004 a tre, è ampliato il primo scaglione reddituale, sono abrogate le detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi ed esercenti impresa minore, è previsto il ricorso alla clausola di salvaguardia anche applicando le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2004.

A differenza di quanto poteva ipotizzarsi, pertanto, non è stato effettuato alcun intervento all'interno dell'articolo 11 del Tuir, concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta. Il meccanismo ivi previsto è rimasto totalmente immutato, con la conseguenza che la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta continuerà a essere beneficio dei contribuenti meno abbienti.

Ma a vantaggio di tali soggetti interviene anche il nuovo meccanismo di deduzioni riconosciute per i familiari fiscalmente a carico, ulteriore passo in ottica riforma. L'articolo 13 del Tuir in vigore al 31 dicembre 2004, infatti, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, è stato rinumerato in articolo 12, rubricato «deduzioni per oneri di famiglia», che prevede diversi ammontari di deduzioni teoriche riconosciute per i sogget-

ti fiscalmente a carico, ancorando la relativa spettanza della deduzione a una formula speculare a quella vista per l'articolo 11, con il risultato che anche detta deduzione è inversamente proporzionale al reddito percepito ed è, dunque, di importo maggiore per i redditi più bassi.

Del tutto modificato, inoltre, è il comma 1 dell'articolo 12 del Tuir in vigore al 31 dicembre 2004, rinumerato dal 1° gennaio 2005 come articolo 13 (per ovvie ragioni, in quanto sono stati accorpati prima gli articoli che disciplinano le diverse deduzioni dal reddito complessivo), che individua gli scaglioni e le aliquote da applicare alla base imponibile per la determinazione dell'imposta lorda. In luogo del precedente sistema, strutturato come detto in cinque aliquote, vengono previste solo tre aliquote in riferimento ai seguenti scaglioni:

- per redditi non superiori a 26.000 euro, 23%;
- con redditi superiori a 26.000 euro ma non a 33.500, 33%;
- per redditi superiori a 33.000 euro, 39%.

Sui redditi eccedenti 100.000 euro, infine, è introdotto un contributo di solidarietà nella misura del 4%. Tale contributo di solidarietà in realtà rappresenta una vera e propria imposta in quanto determina, unitamente all'imposta calcolata sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, l'esatta misura del prelievo. Da ciò consegue che lo stesso contributo influenza la determinazione della misura degli acconti dovuti ma non può essere considerato deducibile dal reddito complessivo del contribuente. La circostanza, inoltre, che la previsione non sia stata introdotta nel Tuir lascia presagire che la stessa debba avere una valenza limitata nel tempo e presumibilmente in riferimento al solo anno 2005.

La rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni ha altresì permesso un ulteriore passo verso la riforma: l'abrogazione dell'articolo 14 del Tuir. Come detto, le detrazioni contenute nel citato articolo 14, pur se similari a quelle del vecchio articolo 13 in quanto comunque riferite ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa minore, non hanno più il fine precedente ma servono esclusivamente a evitare che i contribuenti con redditi compresi negli scaglioni indicati nel medesimo articolo 14 debbano far ricorso alla clausola di salvaguardia. È lecito supporre, dunque, che i tecnici del ministero abbiano accuratamente verificato l'effetto della predetta rimodulazione constatando un vantaggio generalizzato per tutti i contribuenti, tale da indurre ad abrogare l'articolo 14 e a completare la trasformazione delle detrazioni ivi contenute in deduzioni, che, si è già precisato, sono ormai confluite nell'articolo 11. A ogni buon conto, sarà comunque possibile ricorrere alla clausola di salvaguardia e dunque applicare le regole in vigore al 31 dicembre 2002 laddove ce ne fosse bisogno. Il legislatore, inoltre, in previsione di alcune possibili «situazioni critiche», ha previsto il ricorso alla normativa vigente al 31 dicembre 2004, qualora dovesse rivelarsi più favorevole per il contribuente.

La base imponibile

A decorrere dal 1° gennaio 2005 è altresì modificato l'articolo 3, comma 1, del Tuir, concernente la base imponibile. La modifica, in effetti, apportata dalla lettera a) del comma 349 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) è figlia delle variazioni suesposte, in quanto appunto sancisce che nella determinazione della base imponibile è necessario tener conto non solo delle deduzioni di cui agli articoli 10 e 11 del Tuir, ma anche delle nuove deduzioni per gli oneri della famiglia di cui al nuovo articolo 12.

Pertanto, ferma restando la necessità di avere riguardo alle complessive norme contenute nel Testo unico per l'esatta determinazione dei diversi redditi che compongono il reddito complessivo, il nuovo comma 1 dell'articolo 3 del Tuir sancisce che la base imponibile è determinata dalla sommatoria dei redditi indicati nel successivo articolo 6, che viene diminuita, se non già dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli oneri deducibili elencati nell'art. 10 del medesimo Testo unico, dell'importo della deduzione per garantire la progressività dell'imposizione di cui al seguente articolo 11, nonché della nuova deduzione per gli oneri di famiglia dell'articolo 12 del Tuir.

A ogni buon conto, si rammenta che non sono intervenute modifiche nell'articolo 24 del Tuir riferito ai soggetti non residenti, nel qual caso è consentita la fruizione solo di alcuni oneri deducibili.

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

ⁿ REDDITO COMPLESSIVO

- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi



ⁿ DIMINUITO DI

- oneri deducibili
- deduzione per garantire la progressività dell'imposizione
- nuova deduzione per carichi di famiglia



REDDITO IMPONIBILE

In definitiva, con particolare riguardo ai soggetti residenti in Italia, attesa la conferma delle disposizioni contenute negli articoli 10 (oneri deducibili), 11 (deduzione per garantire la progressività dell'imposizione), 15 (detrazioni per oneri) e 16 (detrazioni per canoni di locazione) del Tuir, la determinazione della imposta sul reddito avviene:

- prioritariamente facendo riferimento all'articolo 6 del Tuir, concernente le categorie di redditi tassabili (redditi fondiari di immobili ubicati nel territorio dello stato; redditi di capitale, corrisposti dallo stato, da soggetti residenti o da sta-

bili organizzazioni di soggetti non residenti; redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello stato; redditi di lavoro autonomo esercitati nel territorio dello stato; redditi di impresa esercitata nel territorio dello stato, mediante stabili organizzazioni; redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello stato (comprese le eventuali plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni in società residenti);

- quindi deducendo gli oneri e gli importi contenuti negli articoli 10, 11 e 12;
- successivamente applicando le aliquote di cui all'articolo 13;
- infine riducendo l'imposta lorda delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16, senza dimenticare le detrazioni non introdotte a regime o comunque disciplinate al di fuori del Testo unico.

ARTICOLO 10

Oneri deducibili

Il primo passo da compiere verso la determinazione della base imponibile, una volta individuato il reddito complessivo, è la verifica degli oneri che danno diritto a una deduzione ai sensi dell'articolo 10 del Tuir. Come anticipato, detto articolo 10 non è stato modificato. In ogni caso, è opportuno porre attenzione a particolari oneri deducibili aventi valenza limitata nel tempo che a decorrere dal 1° gennaio 2005 non trovano più applicazione. Ci si riferisce, in particolare, alle erogazioni effettuate a favore degli enti che operano nel campo della ricerca sulle malattie neoplastiche (beneficio in vigore per i primi quattro mesi del 2003) e alle spese di partecipazione alla gestione degli asili nido nei luoghi di lavoro, la cui deduzione è fruibile fino al 31 dicembre 2004.

Per quanto concerne gli altri oneri, contenuti nell'articolo 10 del Tuir o comunque in altre disposizioni di legge, in tale sede se ne richiameranno brevemente i tratti salienti.

A ogni buon conto, è utile rammentare che gli oneri in questione, al pari di quelli che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, si caratterizzano per l'essere:

- rilevanti dal punto di vista morale;
- incidenti sulla sfera personale del soggetto, il quale non può essere reintegrato delle somme spese.

Gli oneri devono essere imputati secondo un rigido criterio di cassa, dando diritto al relativo beneficio fiscale in relazione al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti, e devono essere richiesti in dichiarazione dei redditi, mentre il contribuente deve conservare la documentazione relativa per tutto il periodo previsto dall'articolo 43 del dpr n. 600 del 197, concernente lo svolgimento dell'attività di accertamento ed eventualmente esibirla o trasmetterla all'ufficio finanziario, qualora sia da questi richiesta.

La fruizione del beneficio, inoltre, è ammessa solo se lo stesso onere non sia già stato dedotto nella determinazione dei singoli redditi e sia effettivamente a carico del contribuente.

Si ricorda, altresì, che le deduzioni, siano esse originate dalle previsioni dell'articolo 10 in commento, ovvero si tratti delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi dei successivi articoli 11 e 12, sono comunque fruibili nei limiti del reddito complessivo del contribuente, nel senso che non possono mai originare importi da riportare nelle successive dichiarazioni. Per esempio, se un contribuente ha un reddito complessivo di 16.000 euro, e deduzioni da articoli 10, 11 e 12 pari complessivamente a 20.000 euro, si possono utilizzare esclusivamente 16.000 euro di deduzione per azzerare il reddito, mentre l'importo non utilizzato (4.000 euro), viene «perso» e non può essere riportato in successive dichiarazioni.

Gli oneri che danno diritto alla deduzione sono:

1 ONERI GRAVANTI SUI REDDITI DEGLI IMMOBILI (LETTERA A)

È ammessa la deducibilità dei canoni, livelli e censi, gravanti sugli immobili che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, sono deducibili i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione

2 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER PORTATORI DI HANDICAP (LETTERA B)

La deducibilità è riconosciuta per l'intero ammontare delle spese sostenute in riferimento alle spese mediche e di assistenza specifica, anche se il portatore di handicap fruisce dell'assegno di accompagnamento. In ordine alle prime, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 55 del 14 giugno 2001 (punto 1.2.1), sono da ricomprendere anche le spese farmaceutiche, in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene.

Per quanto riguarda le spese di assistenza specifica, invece, si tratta delle spese relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

3 ASSEGNI PERIODICI AL CONIUGE (LETTERA C)

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziale. Pertanto, è necessario che la somma corrisposta sia pari a quella determinata nella misura dal giudice, non essendo possibile dedurre gli assegni corrisposti volontariamente, e che la corresponsione avvenga periodicamente, non essendo deducibile l'assegno erogato in unica soluzione.

4 ALTRI ASSEGNI PERIODICI (LETTERA D)

Sono altresì deducibili gli assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale, laddove l'importo è deducibile nei limiti di quanto fissato nel testamento o nell'atto di donazione, regolarmente registrati, a condizione che, ovviamente, l'erede o il donatario abbiano accettato l'eredità o la donazione.

5 SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A TASSAZIONE (LETTERA D-BIS)

L'onere che da diritto alla deduzione è di ammontare esattamente pari all'importo delle somme che, in periodi di imposta precedenti, hanno concorso a formare il reddito complessivo del contribuente e sono state assoggettate a tassazione, e nel corso del periodo di imposta considerato sono state restituite al soggetto erogante.

6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (LETTERA E)

La lettera e) stabilisce la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Vi rientrano, ad esempio, il contributo per il servizio sanitario nazionale versato in relazione alle assicurazioni auto Rca, il contributo versato alla gestione separata dell'Inps, i contributi agricoli unificati versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale.

Sono altresì totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria o per la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi, nonché i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del dlgs 16 settembre 1996, n. 565 (cosiddetto fondo casalinghe), da parte di soggetti che vi si sono iscritti volontariamente e i contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, ossia i contributi annuali e le erogazioni liberali in denaro eseguiti a favore dell'Unione comunità ebraiche italiane, fino a un importo massimo di euro 1032,91.

7 CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LETTERA E-BIS)

In base alla lettera e bis), è ammessa la deduzione dei premi e contributi versati a forme integrative di previdenza, ossia versati alle forme pensionistiche complementari o alle forme pensionistiche individuali previste dal dlgs 21 aprile 1993, n. 124.

La deducibilità dei contributi e premi versati è consentita per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo con un limite assoluto di euro 5.164,57.

Oltre al predetto limite, però, è previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di tfr destinata alle forme pensionistiche collettive e, comunque, entro i limiti del

12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Il suddetto limite del doppio della quota di tfr invece non trova applicazione:

- se non è stata istituita per il lavoratore la forma pensionistica collettiva;
- se la fonte istitutiva è costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
- se la forma pensionistica collettiva istituita non è operante dopo due anni;
- nei confronti dei soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del tfr alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico;
- per i vecchi iscritti ai vecchi fondi;
- per gli iscritti ai fondi in dissesto finanziario.

8 CONTRIBUTI AI FONDI INTEGRATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LETTERA E-TER)

Sono deducibili i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del dlgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni (cosiddetti fondi doc). La deduzione per i contributi in commento è riconosciuta fino ai seguenti importi massimi crescenti nel tempo:

- anni 2001 e 2002: deducibilità per un importo complessivo non superiore a euro 1.032,91;
- anni 2003 e 2004: deducibilità per un importo complessivo non superiore a euro 1.549,37;
- anni 2005 e 2006: deducibilità per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60;
- dall'anno 2007: deducibilità per un importo complessivo non superiore a euro 2.065,83.

9 SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (LETTERA F)

Sono deducibili le somme, pari a tre giorni di ferie retribuite, che il datore di lavoro, in forza di legge, deve corrispondere ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti di seggio, scrutatori, segretari) in concomitanza alle elezioni politiche e alle comunali, provinciali e regionali.

10 CONTRIBUTI ALLE ONG (LETTERA G)

Sono deducibili, nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati alle organizzazioni non governative (ong) riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

11 INDENNITÀ PER PERDITA DELL'AVVIAMENTO (LETTERA H)

È deducibile l'indennità per perdita dell'avviamento che il proprietario di immobili adibiti a uso commerciale è tenuto a corrispondere al conduttore a seguito della cessata locazione. Ovviamente, deve trattarsi di immobili nei quali viene svolto l'esercizio di un'attività commerciale, industriale e artigiana basata sul contatto diretto e continuo con la clientela, tale da configurare la presenza dell'avviamento.

12 EROGAZIONI A FAVORE DEL CLERO E DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI (LETTERE I) E L)

Sono deducibili, fino a un importo di euro 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Analoga deduzione è riconosciuta per le erogazioni liberali effettuate a favore dei seguenti istituti religiosi:

- unione italiana chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ente morale assemblee di Dio in Italia;
- tavola valdese.

È opportuno evidenziare che altre disposizioni al di fuori del Tuir prevedono la medesima agevolazione nel caso delle seguenti erogazioni liberali:

- a favore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - Ucebi (articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116);
- a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia - Celi - (articolo 26 della legge 29 novembre 1995, n. 520).

Non sono invece mai deducibili le erogazioni liberali a favore di confessioni religiose diverse da quelle prima descritte.

13 DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI ADOZIONE (LETTERA L-BIS)

6

È prevista la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Le spese devono essere certificate dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

Le spese che possono essere computate ai fini della deduzione in commento sono tutte le spese certificabili o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. In considerazione dell'onerosità della procedura complessivamente considerata, la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha evidenziato che la deducibilità delle spese in commento è riconoscibile indipendentemente dall'esito della procedura.

14 EROGAZIONI PER IL GRATUITO PATROCINIO (LETTERA L-TER)

Sono deducibili le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio gratuito previsto dalla legge n. 217 del 1990.

15 CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI DOMESTICI (COMMA 2)

Il comma 2 dell'articolo 10 del Tuir, oltre a individuare gli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo pur se sostenuti nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico, prevede la possibilità di fruire della deduzione relati-

vamente ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane). In particolare, la deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato entro un importo massimo di euro 1.549,37 annui, indipendentemente dal numero degli addetti familiari per i quali si versano i contributi.

16 ONERI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI (COMMA 3)

Nel caso dei seguenti oneri sostenuti dalle società semplici (somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo, indennità per perdita di avviamento e pagamento dell'Invim decennale), i singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, hanno diritto a una deduzione dal reddito complessivo.

17 ABITAZIONE PRINCIPALE (COMMA 3-BIS)

È prevista la deducibilità dell'intera rendita catastale dell'immobile destinato ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In particolare, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

18 ONERI DEDUCIBILI AL DI FUORI DEL TUIR

- Sono altresì deducibili:
- le imposte sul reddito ante 1974 iscritte a ruolo;
 - le somme che non dovevano formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato;
 - le donazioni di immobili ai sensi della legge quadro sulle aree protette.

ARTICOLO 11

Deduzione per garantire la progressività dell'imposizione

Come detto, con il citato articolo 2 della legge n. 289 del 2002, alla lettera b), è stato introdotto l'articolo 11 (numerato in origine come articolo 10-bis), concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, con il quale, appunto, sono stati avviati i primi passi verso la riforma Ire, in quanto è stato introdotto il concetto di «no tax area» ed è stata avviata la prima trasformazione dal sistema delle detrazioni dall'imposta lorda a quello delle deduzioni dal reddito complessivo.

L'articolo 11 non ha subito variazioni con la recente manovra finanziaria e, pertanto, resta immutato anche per il 2005.

Il comma 1 introduce il vero e proprio concetto di no tax area: trattasi di una deduzione forfettaria pa-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ri a 3.000 euro (deduzione base) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e in funzione del reddito complessivo maturato nel periodo di imposta. Tale deduzione, seppur di ammontare teorico in quanto la misura effettivamente spettante è pur sempre determinata in base al successivo comma 5, opera, al pari degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, in riduzione del reddito complessivo.

I successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del Tuir, individuano ulteriori deduzioni, in aggiunta alla deduzione base di importo pari a 3.000 euro, che competono nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro dipendente o assimilato, un reddito di pensione, un reddito di lavoro autonomo o un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore. In particolare, la deduzione base è aumentata di un importo pari a:

- 4.500 euro (comma 2), da rapportare al periodo di lavoro nell'anno, per i possessori di redditi di lavoro dipendente, a esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni a esse equiparati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Tuir. L'incremento della deduzione teorica di base è riconosciuto anche in presenza di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia:
 - i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative (articolo 50, comma 1 lettera a, del Tuir);
 - i lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti (articolo 50, comma 1 lettera b);
 - i percettori di borse di studio, premi o sussidi all'addestramento professionale (articolo 50, comma 1 lettera c);
 - i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 50, comma 1 lettera c-bis);
 - i sacerdoti (articolo 50, comma 1, lettera d);
 - i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare (articolo 50, comma 1 lettera h-bis);
 - i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (articolo 50, comma 1, lettera l);
- 4.000 euro (comma 3), da rapportare al periodo di pensione nell'anno, per i titolari di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni a esse equiparati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Tuir. Se nel corso del periodo d'imposta il contribuente interrompe un rapporto di lavoro e inizia a percepire un reddito da pensione, spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per redditi da pensione, ciascuna delle quali va rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato;
- 1.500 euro per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore. Tale maggiorazione, a differenza delle precedenti, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Come espressamente previsto dalla norma, le deduzioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e

assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e delle imprese minori non sono cumulabili tra loro, essendo possibile solo fruire della deduzione più favorevole qualora nello stesso periodo sia possibile avvalersi di diversi importi di deduzione teorica.

Attesa la necessità, nel caso di redditi di lavoro dipendente e di pensione, di procedere al calcolo dei giorni di spettanza delle nuove deduzioni, si rammenta che:

- sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione devono coincidere con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta. Inoltre, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione;
 - per quanto riguarda le indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri enti (mobilità, cassa integrazione), le stesse danno diritto alle deduzioni nell'anno di percezione, mentre per la determinazione del numero di giorni di spettanza della deduzione è necessario fare riferimento ai giorni retribuiti da tali indennità, anche se riferibili a anni precedenti;
 - nel caso delle borse di studio bisogna considerare i giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio, anche se relativo a anni precedenti, e si deve distinguere tra borse di studio concesse in funzione del rendimento scolastico o universitario, che si riferiscono all'intero anno scolastico o accademico e, quindi, comportano il diritto alla deduzione per l'intero anno, da quelle collegate alla frequenza di un particolare corso, per le quali il diritto alla deduzione spetta solo per il periodo di frequenza obbligatoria previsto;
 - il diritto alla deduzione non viene meno in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come il part-time, e non è influenzato dalle giornate di sciopero, né da altre ipotesi di assenza dal lavoro per le quali il lavoratore, pur essendo privato della retribuzione giornaliera, matura comunque il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità. In pratica, la perdita del diritto alla deduzione per lavoro dipendente si verifica soltanto in caso di assoluta assenza della retribuzione;
 - nei casi di contratti di lavoro a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni a giornata, come i lavoratori edili e i braccianti agricoli, ma che durino più di una giornata, la deduzione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine dei rapporti di lavoro, è determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie.
- Una volta individuato l'ammontare di deduzio-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ne teorica, per stabilire la deduzione effettivamente spettante è necessario fare riferimento al comma 5, in base al quale la deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni teoriche indicate nei commi da 1 a 4 dell'articolo 11 del Tuir e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro.

In termini matematici, la deduzione spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + Dt + D - Y}{26.000}$$

Dove:

Y reddito complessivo

Dt deduzioni teoriche di cui all'articolo 11 del Tuir

D oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir.

Dal predetto rapporto scaturisce un quoziente che, considerato in termini percentuali, deve essere moltiplicato per l'ammontare della deduzione teoricamente spettante al fine di ottenere l'ammontare della deduzione effettiva. Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, si computano le prime quattro cifre decimali, assunte nel loro preciso ammontare attraverso il meccanismo del troncamento.

Alcune considerazioni possono essere effettuate in riferimento al nuovo meccanismo della deduzione per garantire la progressività dell'imposta:

- sono privilegiati i percettori di redditi bassi, in quanto, a parità degli altri elementi che incidono sulla determinazione della deduzione, quest'ultima è inversamente proporzionale all'ammontare del reddito percepito, per cui al crescere del reddito diminuisce la deduzione spettante. Questo giustifica la scelta di mantenere immutato il meccanismo dell'articolo 11 anche per il 2005, in quanto le variazioni alle aliquote, come si dirà nel prosieguo, sono concentrate sui redditi medio/alti;
- il nuovo meccanismo non trova applicazione qualora l'imposta dovuta dal contribuente determinata con le nuove regole sia superiore all'imposta ottenibile applicando le regole in vigore al 31 dicembre 2002. In tale evenienza, infatti, il contribuente può richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia ed evitare l'aggravio del prelievo rispetto al vecchio sistema.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 289 del 2002, la deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir è irrilevante ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. Di contro, sono confermate le previsioni dell'articolo 50, comma 4, del dlgs n. 446 del 1997 per l'addizionale regionale e dell'articolo 1, comma 3, del dlgs n. 360 del 1998, per l'addizionale comunale, che rispettiva-

mente stabiliscono che le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno, l'imposta sul reddito delle persone fisiche non risulti dovuta anche per effetto della nuova deduzione per assicurare la progressività.

Esempi pratici

1 LAVORATORE DIPENDENTE PER 300 GIORNI, CON REDDITO COMPLESSIVO PARI A 20.000 EURO

Deduzione teorica pari a: 3.000 + (4.500 x 300/365) = 3.000 + 3.699 = **6.699**
 Deduzione spettante (in assenza di oneri deducibili):
 $\frac{26.000 + 6.699 - 20.000}{26.000} = 0,4884 = \mathbf{48,84\%}$
 6.699 x 48,84% = **3.271,79 €**

2 LAVORATORE DIPENDENTE PER 200 GIORNI, E PENSIONATO PER 165 GIORNI, CON REDDITO COMPLESSIVO PARI A 22.000 EURO

Deduzione teorica pari a: 3.000 + (4.500 x 200/365) + (4.000 x 165/365)
 = 3.000 + 2.466 + 1.808 = **7.274**
 Deduzione spettante (in assenza di oneri deducibili):
 $\frac{26.000 + 7.274 - 22.000}{26.000} = 0,4336 = \mathbf{43,36\%}$
 7.274 x 43,36% = **3.154 €**

3 LAVORATORE AUTONOMO, CON INIZIO ATTIVITÀ AL 20 GIUGNO 2004. REDDITO PARI A 16.000 EURO

Deduzione teorica pari a:
 3.000 + 1.500 (tale deduzione non è rapportata ai giorni) = **4.500**
 Deduzione spettante (in assenza di oneri deducibili):
 $\frac{26.000 + 4.500 - 16.000}{26.000} = 0,4423 = \mathbf{44,23\%}$
 4.500 x 44,23% = **1.990,35 €**

Percentuali delle deduzioni

ANDAMENTO INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL REDDITO DELLA DEDUZIONE A PARITÀ DEGLI ALTRI ELEMENTI DEL RAPPORTO. Caso lavoratore dipendente per intero anno. Deduzione teorica 7.500

Reddito complessivo	Risultato del rapporto	% di spettanza	Deduzione effettiva
6.000	1,0576	100	7.500
7.500	1,0000	100	7.500
10.000	0,9038	90,38	6.778,5
20.000	0,5192	51,92	3.894
26.000	0,2884	28,84	2.163
30.000	0,1346	13,46	557
33.500	0,0000	0	0
40.000	- 0,25	0	0

La tabella evidenzia come al crescere del reddito diminuisca la deduzione spettante, fino ad azzerarsi. Si rammenta che per valori del rapporto pari o superiori a 1, la deduzione teorica spetta per intero, mentre per valori pari o inferiori a zero, la deduzione non spetta. Si ricorda, altresì, che la deduzione spettante è comunque fruibile nei limiti del reddito complessivo del contribuente, nel senso che non può mai originare un importo da riportare nella successiva dichiarazione. Per esempio, nel primo caso, con un reddito di 6.000 euro, ancorché la deduzione spettante sia pari a 7.500 euro, il contribuente potrà comunque utilizzare solo 6.000 euro di deduzione per azzerare il proprio reddito, mentre l'importo non utilizzato (1.500 euro) viene «perso» e non può essere riportato in successive dichiarazioni.

ARTICOLO 12

Deduzioni per oneri della famiglia

Il nuovo articolo 12 è una delle rilevanti novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2005 (lettera b) del comma 349). In pratica, nell'ottica della riforma, si effettua la completa trasformazione in deduzioni delle detrazioni per carichi di famiglia, contenute nell'articolo 13 del Tuir in vigore fino al 31 dicembre 2004. Il fine è il medesimo: riconoscere a titolo di compensazione, in maniera forfetaria a riduzione del reddito complessivo, gli oneri sostenuti dal contribuente nell'interesse del proprio nucleo familiare.

Anche la struttura della previsione è rimasta sostanzialmente invariata. I primi due commi disciplinano i diversi ammontari di deduzioni teoriche riconosciute, il terzo e il quarto comma individuano rispettivamente le condizioni per essere considerati a carico e le modalità di attribuzione delle deduzioni teoriche. Completamente nuovi, invece, sono gli ultimi due commi, che introducono una nuova forma di deduzione per i soggetti che devono ricorrere all'assistenza personale in quanto non autosufficienti (comma 4-bis) e il meccanismo di attribuzione della deduzione effettiva, sulla falsariga di quanto illustrato in riferimento al comma 5 dell'articolo 11 del Tuir (comma 4-ter).

I soggetti che possono dar diritto alla deduzione, a condizione che nel corso del periodo d'imposta non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro come previsto dal comma 3 dell'articolo in commento, sono sostanzialmente quelli indicati nell'articolo 433 del codice civile, ossia:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli anche se non conviventi o residenti all'estero e pur se non minori di età, non inabili permanentemente al lavoro o di età superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i genitori e i nonni e le nonne, che siano conviventi con il contribuente o percepiscano da esso un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria.

Ai fini della determinazione del plafond dei 2.840,51 euro, il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo a eccezione dei:

- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- redditi esenti da Irpef, a eccezione dei redditi corrisposti dagli enti e dagli organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Ai fini della predetta verifica, inoltre, il reddito deve essere valutato al lordo della deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir, nonché della medesima deduzione di cui al successivo articolo 12.

Per quanto concerne le deduzioni teoriche riconosciute, il comma 1 del nuovo articolo 12 del Tuir stabilisce che per i familiari fiscalmente a carico spettino i seguenti importi:

- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del successivo comma 2, l'importo di 2.900 euro per ciascun figlio è aumentato rispettivamente a:

- 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;
- 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I differenti importi riconosciuti in base alle differenti situazioni inducono a ritenere confermato il meccanismo già in auge con il vecchio sistema delle detrazioni, ossia in capo al contribuente, al ricorrere di più di uno dei requisiti richiesti, viene riconosciuto comunque l'ammontare teorico di importo maggiore. Per esempio, in caso di primo figlio minore di tre anni e contemporanea

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

assenza del coniuge, è attribuita la deduzione di 3.450 euro, così come nel caso di figlio minore di tre anni ma riconosciuto portatore di handicap la deduzione teorica è pari a 3.700 euro.

Come precisato, nel nuovo articolo 12 del Tuir è altresì confermata la previsione di cui al comma 4 del vecchio articolo 13, in base al quale le deduzioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ovviamente, il riferimento normativo alla cessazione delle condizioni non è da intendere all'eventuale superamento del limite reddituale di 2.840,51 euro in corso d'anno, in quanto, come detto, tale evenienza comporta automaticamente il venir meno del diritto alla deduzione.

Il riferimento normativo, invece, è effettuato alle seguenti ipotesi che si verificano in corso d'anno:

- contrazione di matrimonio;
- cessazione degli effetti civili (volontariamente o per decesso di un coniuge) del matrimonio stesso;
- nascita o decesso di un familiare;
- mutamento delle condizioni richieste dalla norma per la detrazione riferita ai figli;
- uno dei figli a carico si sposa e diventa soggetto a carico del proprio coniuge;
- corresponsione di assegni alimentari ai familiari.

In particolare, le deduzioni sono rapportate a mese intero, essendo ininfluente il giorno in cui si verifica l'evento che comporta il concretizzarsi o il venir meno delle condizioni. Per esempio, nell'ipotesi della nascita di un figlio avvenuta il 25 ottobre, la deduzione compete per tre mesi, considerando ottobre per intero. In questo caso, trattandosi di un minore di tre anni, dovrà ripartirsi la deduzione teorica per 3/12, ottenendo quale importo di deduzione da utilizzare nel rapporto di cui al comma 4-ter: $3.450 \times 3/12 = 862,5$ euro.

La deduzione, per esplicita previsione normativa, deve essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto. Pertanto, i soggetti che hanno diritto, possono ripartirsi la deduzione spettante nella maniera più conveniente, onde fruire al massimo del beneficio fiscale. Ogni contribuente deve, dunque, calcolare la parte di deduzione a lui spettante, tenendo conto del proprio livello di reddito (Al riguardo, si rinvia agli esempi riportati di seguito al commento del rapporto indicato nel comma 4-ter).

Il nuovo articolo 12, contiene, inoltre, due grandi novità:

- una nuova deduzione fino a un importo massimo di 1820 euro riconosciuto in presenza delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (comma 4-bis);
- un nuovo sistema di attribuzione delle suddette deduzioni, sia quelle per i soggetti a carico che per le «badanti», che non sono riconosciute in maniera secca per intero, ma vengono attribuite in misura percentuale sulla base del rapporto contenuto nel comma 4-ter.

Per quanto concerne il comma 4-bis, è subito da rilevare che comunque trattasi di una deduzione teorica pari a 1820 euro, in quanto per la determinazione dell'importo effettivamente spettante è necessario applicare il rapporto contenuto nel comma 4-ter del medesimo articolo 12 del Tuir.

Al riguardo, si osserva che:

- la deduzione spetta sia se le spese sono sostenute direttamente dal soggetto non autosufficiente, sia se sostenute nell'interesse di quest'ultimo da un proprio familiare, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti per l'essere considerati fiscalmente a carico. La norma, infatti, espressamente prevede che la deduzione spetta anche se le spese sono sostenute a favore dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, ma non pone la condizione che si tratti di soggetti fiscalmente a carico ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 del Tuir;
- il nuovo beneficio non ha problemi di sovrapposizione con la deduzione prevista dal comma 2 dell'articolo 10 del Tuir in presenza degli oneri contributivi versati a favore degli addetti all'assistenza personale e familiare. Quest'ultima, infatti, spetta in misura esattamente pari all'ammontare dei contributi versati, mentre la deduzione in commento è riconosciuta a titolo di rimborso delle complessive spese sostenute (quindi non solo detti contributi, ma anche la retribuzione erogata all'addetto);
- la deduzione spetta se nel corso dell'anno sono state sostenute delle spese per l'assistenza dei non autosufficienti, indipendentemente dalla data in cui si iniziano a sostenere tali spese. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2005, inoltre, ha chiarito:
 - chi sono i soggetti realmente interessati dalla disposizione. In effetti, la norma effettua un generico riferimento ai soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. Nessun rinvio è posto sia ai soggetti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992 (che comunque non sempre sono soggetti non autosufficienti), sia al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, emanato in tema di assicurazioni stipulate a copertura del rischio di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana, per le quali è prevista la detrazione del 19% dall'imposta lorda ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir. L'Agenzia delle entrate ha ritenuto il citato decreto un ottimo riferimento, attese anche le intenzioni del legislatore secondo cui tale beneficio è rivolto a coloro che devono ricorrere alle prestazioni delle cosiddette «badanti». In particolare, il decreto ha identificato quali debbano intendersi come atti della vita quotidiana, ossia l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Inoltre, è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continua e lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, an-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

che solo in parte, uno o più degli atti suddetti. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione, invece, non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, per esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. Si ritiene, di contro, che la deduzione possa essere riconosciuta anche in presenza di inabilità temporanea (si consideri l'ipotesi di un soggetto che a seguito di un infortunio sia impedito nelle sue capacità motorie, ma attraverso un'opportuna terapia riabilitativa può tornare in possesso di tutte le sue facoltà);

- quale è la documentazione giustificativa necessaria per il riconoscimento della deduzione. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo di 1.820 euro rappresenta l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del rapporto di cui al successivo comma 4-ter diretto a individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito. Tale importo, come specificato dall'agenzia dell'entrate nella circolare n. 2 del 2005, deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari di cui all'art. 433 del c.c., l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 euro.

Allo stesso tempo, l'importo di 1.820 euro deve essere considerato quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. In particolare, sarà necessario che i contribuenti effettuino opportuni calcoli di convenienza in ordine alla deduzione effettivamente fruibile dopo aver applicato il rapporto di cui al comma 4-ter. Come si dirà, il citato rapporto rende le nuove deduzioni inversamente proporzionali al reddito del contribuente, per cui, in presenza di più soggetti che sostengono la spesa in commento, sarà più conveniente attribuire la deduzione al soggetto avente reddito inferiore.

Naturalmente, se la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'ammontare massimo di deduzione teoricamente spettante coinciderà con l'importo della spesa stessa.

Il comma 4-ter, invece, riproduce, seppur con qualche variazione, il rapporto presente nel comma 5 dell'articolo 11 del Tuir. Infatti, è previsto che le deduzioni per gli oneri della famiglia sono riconosciute per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle

medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Dandone una espressione in termini matematici, la deduzione spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto:

$$\frac{78.000 + Df + D - Y}{78.000}$$

Dove:

Y reddito complessivo

Df deduzioni teoriche per gli oneri di famiglia

D oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir.

Dal predetto rapporto scaturisce un quoziente che, considerato in termini percentuali, deve essere moltiplicato per l'ammontare della deduzione teoricamente spettante al fine di ottenere l'ammontare della deduzione effettivamente fruibile. Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali, assunte nel loro preciso ammontare attraverso il meccanismo del troncamento.

Appare evidente che anche tale meccanismo intende privilegiare i percettori di redditi bassi, in quanto, a parità degli altri elementi che incidono sulla determinazione della deduzione, quest'ultima è inversamente proporzionale all'ammontare del reddito percepito.

Proprio la struttura della formula rende necessario effettuare opportuni calcoli di convenienza nell'attribuzione della deduzione.

Per esempio, in presenza di coniugi con due figli a carico, l'importo teorico di deduzione complessiva è pari a 5.800 euro. In prima battuta e in valori assoluti, può senza dubbio affermarsi che è sempre conveniente attribuire la deduzione in misura piena al coniuge avente reddito minore. Per esempio, se il primo coniuge ha un reddito di 61.800 euro, mentre il secondo ha un reddito di 21.800 euro, conviene attribuire la deduzione teorica interamente al secondo coniuge. Infatti, una volta applicato il rapporto del comma 4-ter, al primo coniuge spetterebbe una deduzione effettiva pari a 1.636 euro, mentre al secondo è riconosciuta una deduzione di 4.610 euro.

Si è detto che tale calcolo di convenienza è vero in prima battuta. In effetti, è necessario considerare l'eventuale presenza di altri oneri deducibili, nonché la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del Tuir. Soffermandosi sul secondo coniuge, ipotizzando che il suo reddito di 21.800 euro è composto interamente da reddito di lavoro dipendente e che ha diritto a deduzioni per oneri di cui all'articolo 10 del Tuir pari complessivamente a 14.000 euro, la deduzione di cui al citato art. 11 è pari a 7.413 euro. In totale, il secondo coniuge ha già diritto a 21.413 euro di deduzione.

In tale evenienza, conviene ripartire la deduzione teorica in misura diversa, perché attribuire tutto al

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

secondo coniuge sarebbe completamente inutile, in quanto la capienza del reddito residuo rispetto al quale poter dedurre sarebbe pari a 387 euro (21.800 - 21.413). In sede di dichiarazione, dunque, può attribuirsi il 10% di deduzione teorica a tale coniuge, ossia 580 euro, mentre al secondo si attribuisce il restante 90%, pari a 5.220 euro. Con tali ammontari di deduzioni teoriche si dovrà «accedere» al rapporto, per determinarne l'effettiva spettanza. In particolare:

- il coniuge con reddito di 21.800 euro, oneri deducibili di 14.000 euro e deduzione teorica di 580 euro, avrà una percentuale di spettanza pari al 90,74% [derivante dal rapporto tra 70.780 (dato da 78.000+14.000+580-21.800) e 78.000], con la possibilità dunque di dedurre ancora 526 euro e azzerare il suo reddito complessivo (in tal modo, si «perde» come deduzione incapiente solo l'importo di 139 euro, dato dalla differenza tra la deduzione utilizzabile e il residuo reddito pari a 387 euro);
- il coniuge con reddito di 61.800 euro e deduzione teorica pari a 5.220, avrà una percentuale pari al 27,46%, con la possibilità, dunque, di dedurre dal proprio reddito complessivo l'importo di 1.433 euro.

In definitiva, operando la suddetta ripartizione della deduzione teorica, i contribuenti riescono complessivamente a beneficiare di una deduzione pari a 1.820 euro (1.433 + 387), in luogo della sola deduzione del secondo coniuge che, come detto, comunque non può essere superiore a 387 euro.

Altro elemento che potrebbe influenzare l'attribuzione della deduzione teorica è anche l'aliquota marginale applicabile al reddito dei due coniugi, in quanto l'appartenenza a uno scaglione piuttosto che a un altro, trattandosi di deduzioni dal reddito complessivo che riducono l'importo imponibile, risulta determinante in termini di risparmio d'imposta. Come in seguito si dirà, gli scaglioni e le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2005 sono i seguenti:

- per redditi non superiori a 26.000 euro, 23%;
- con redditi superiori a 26.000 euro ma non a 33.500, 33%;
- per redditi superiori a 33.000 euro, 39%;
- sui redditi eccedenti 100.000 euro, infine, è introdotto un contributo di solidarietà nella misura del 4%, che comunque deve essere inteso alla stregua di un altro scaglione d'imposta.

Orbene, può ipotizzarsi la seguente situazione:

- Contribuente A con reddito di 25.000 euro (redditi diversi),
- Contribuente B con reddito di 35.000 (reddito di lavoro dipendente) euro,
- due figli a carico con deduzione teorica complessiva pari a 5.800 euro.

Attribuendo la deduzione al 100% a ciascun coniuge, si ottiene:

Coniuge A con 25.000 euro.

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 5.800 - 25.000}{78.000} = \frac{58.800}{78.000} = 0,7538 = \mathbf{75,38}$$

spettanza della deduzione

$$5.800 \times 75,38\% = \mathbf{4.372 \text{ €}}$$

Coniuge B con 35.000 euro.

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 5.800 - 35.000}{78.000} = \frac{48.800}{78.000} = 0,6256 = \mathbf{62,56}$$

spettanza della deduzione

$$5.800 \times 62,56\% = \mathbf{3.628 \text{ €}}$$

A prima vista, conviene attribuire la deduzione al coniuge A che ottiene un importo effettivamente riconosciuto maggiore (4.372 euro invece che 3.628 euro). È necessario, però, verificare gli effetti in termini di aliquote.

Calcolando la deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir per i due coniugi (in assenza di altri oneri deducibili), si ottiene:

Coniuge A (deduzione teorica 3.000 euro):

$$\frac{26.000 + 3.000 - 25.000}{26.000} = \mathbf{0,1538}$$

spettanza della deduzione:

$$3.000 \times 15,38\% = \mathbf{461 \text{ euro.}}$$

Coniuge B (deduzione teorica 7.500 euro):

$$\frac{26.000 + 7.500 - 35.000}{26.000} = \mathbf{0,0576}$$

spettanza della deduzione: 7.500 x zero = zero

(si rammenta che per valori del rapporto negativi la deduzione non spetta).

In definitiva, prima di applicare le nuove deduzioni di cui all'articolo 12, i coniugi si trovano nella seguente situazione:

coniuge	A	B
complessivo	25.000	35.000
Deduzione articolo 11	461	zero
Imponibile provvisorio	24.539	35.000

Applicando le rispettive aliquote ai suddetti imponibili provvisori, si ottiene:

Coniuge A:

$$24.539 \times 23\% = \mathbf{5.644 \text{ euro d'imposta lorda.}}$$

Coniuge B:

$$(26.000 \times 23\%) + (7.500 \times 33\%) + (1.500 \times 39\%) = \mathbf{9.040 \text{ euro d'imposta lorda.}}$$

Tornando alla tabella precedente, può procedersi all'applicazione della deduzione per oneri di famiglia attribuita al 100% a ciascun coniuge (in precedenza calcolata):

coniuge	A	B
complessivo	25.000	35.000
Deduzione articolo 11	461	zero
Imponibile provvisorio	24.539	35.000
Deduzione articolo 12	4.372	3.628
imponibile	20.167	31.372

Procedendo ora al calcolo delle rispettive imposte lorde, applicando le relative aliquote ai suddetti imponibili, si ottiene:

Coniuge A:

$$20.167 \times 23\% = \mathbf{4.638 \text{ euro d'imposta lorda.}}$$

Coniuge B:

$$(26.000 \times 23\%) + (5.372 \times 33\%) = \mathbf{7.753 \text{ euro d'imposta lorda.}}$$

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

È possibile ora verificare il risparmio d'imposta ottenibile attribuendo la deduzione teorica all'uno o all'altro coniuge:

	A	B
coniuge complessivo	25.000	35.000
Imposta ante art. 12	5.644	9.040
Imposta post art 12	4.638	7.753
risparmio	1.006	1.287

In definitiva, pur se attribuendo al coniuge A al 100% la deduzione teorica, si ottiene una deduzione spettante maggiore (4.372 euro invece che 3.628 euro), conviene attribuire la medesima deduzione al coniuge B in quanto, ottenendo una riduzione dei redditi tassati con aliquote marginali più elevate, si raggiunge un maggior risparmio in termini di imposta dovuta (il coniuge B, infatti, risparmia 1.287 euro in luogo dei 1.006 euro risparmiati eventualmente dal coniuge A).

Per una migliore comprensione del meccanismo di attribuzione delle deduzioni per oneri di famiglia, si riportano alcuni esempi numerici.

Esempi pratici

1 PRESENZA DI CONIUGI CON REDDITI RISPETTIVAMENTE PARI A 25.000 EURO E 35.000 EURO, CON 2 FIGLI A CARICO. LA DEDUZIONE TEORICA PER I DUE FIGLI A CARICO È DI 5.800 EURO.

Tale deduzione è liberamente ripartibile tra i coniugi. In termini assoluti, conviene sempre attribuire la deduzione per intero al coniuge con reddito minore, ma possono comunque intervenire esigenze di ordine diverso tali da indurre a una diversa ripartizione.

1° CASO. Attribuzione deduzione 100% a uno dei coniugi

Coniuge con 25.000 euro. Rapporto:

$$\frac{78.000 + 5.800 - 25.000}{78.000} = \frac{58.800}{78.000} = 0,7538 = \mathbf{75,38}$$

spettanza della deduzione
 $5.800 \times 75,38\% = \mathbf{4.372 \text{ €}}$

Coniuge con 35.000 euro. Rapporto:

$$\frac{78.000 + 5.800 - 35.000}{78.000} = \frac{48.800}{78.000} = 0,6256 = \mathbf{62,56}$$

spettanza della deduzione
 $5.800 \times 62,56\% = \mathbf{3.628 \text{ €}}$

È evidente che conviene attribuire la deduzione al 100% al primo coniuge (4.372 euro). Ma l'attribuzione della deduzione teorica è libera. Può ipotizzarsi dunque:

2° CASO. Attribuzione al primo coniuge dell'80% e al secondo del 20% della deduzione teorica

primo coniuge con 25.000 euro.
 Deduzione teorica = $5.800 \times 80\% = \mathbf{4.640 \text{ €}}$

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 4.640 - 25.000}{78.000} = \frac{57.640}{78.000} = 0,7389 = \mathbf{73,89}$$

spettanza della deduzione
 $4.640 \times 73,89\% = \mathbf{3.428 \text{ €}}$

Secondo coniuge con 35.000 euro.
 Deduzione teorica = $5.800 \times 20\% = \mathbf{1.160 \text{ €}}$

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 1.160 - 35.000}{78.000} = \frac{54.160}{78.000} = 0,6943 = \mathbf{69,43}$$

spettanza della deduzione
 $1.160 \times 69,43\% = \mathbf{805 \text{ €}}$

In termini assoluti, la scelta del secondo caso non conviene (4.372 euro di deduzione nel caso 1, mentre la deduzione complessiva del caso 2 è pari a 4.233 euro (3.428 + 805), ma potrebbe essere indotta da altre esigenze, quali l'incapienza del reddito del primo coniuge onde fruire appieno della deduzione.

2 CONTRIBUENTE CON REDDITO DI 35.000 EURO, MOGLIE A CARICO E NASCITA DEL FIGLIO A SETTEMBRE 2005

La deduzione teorica per il coniuge è di 3.200 euro. La deduzione per il figlio nato a settembre è di 3.450 euro per 4/12, ossia 1.150. La deduzione teorica complessiva è pari a 4.350 euro.

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 4.350 - 35.000}{78.000} = \frac{47.350}{78.000} = 0,6070 = \mathbf{60,70}$$

spettanza della deduzione
 $4.350 \times 60,70\% = \mathbf{2.640 \text{ €}}$

3 CONTRIBUENTE CON REDDITO DI 40.000 EURO, 3 FIGLI A CARICO AL 50% DI CUI IL SECONDO MINORE DI TRE ANNI E L'ULTIMO NATO A OTTOBRE 2005

La deduzione teorica è:

- per il primo figlio 1.450 euro ($2.900 \times 50\%$)
- per il secondo figlio 1.725 euro ($3.450 \times 50\%$)
- per il terzo figlio 431 ($3.450 \times 50\% \times 3/12$)

In totale, la deduzione teorica è di 3.606 euro.

Rapporto:

$$\frac{78.000 + 3.606 - 40.000}{78.000} = \frac{41.606}{78.000} = 0,5334 = \mathbf{53,34}$$

spettanza della deduzione
 $3.606 \times 53,34\% = \mathbf{1.923 \text{ €}}$

4 CONTRIBUENTE CON REDDITO DI 50.000 EURO, CONIUGE E 2 FIGLI A CARICO. SPESE SOSTENUTE PER 3.000 EURO NELL'INTERESSE DI UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE

La deduzione teorica è pari a 9.000 euro per il coniuge e i due figli e a 1.820 euro per le spese sostenute per l'assistenza personale a favore del soggetto non autosufficiente. In particolare, si ricorda che tale secondo importo, pur se collegato a quanto speso per il soggetto non autosufficiente, non può superare il «tetto» di 1.820 euro. Inoltre, si prescinde dall'essere il soggetto non autosufficiente a carico di chi sostiene le spese, nonché dal periodo di tempo durante il quale le spese sono sostenute (comunque nell'arco del 2005).

In totale, la deduzione teorica è di 10.820 euro.
 Rapporto:

$$\frac{78.000 + 10.820 - 50.000}{78.000} = \frac{38.820}{78.000} = 0,4976 = \mathbf{49,76}$$

spettanza della deduzione
 $10.820 \times 49,76\% = \mathbf{5.384 \text{ €}}$

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

IL NUOVO ARTICOLO 13

Aliquote e scaglioni

L'articolo 13 del Tuir in vigore dal 1° gennaio 2005 ripropone la medesima struttura dell'articolo 12 in vigore al 31 dicembre 2004, ossia l'individuazione delle aliquote e degli scaglioni al comma 1 (totalmente modificati), una regola particolare di determinazione dell'imposta dovuta dai pensionati al comma 1-bis, le modalità di determinazione dell'imposta netta al comma 2 e la possibilità di scomputare o richiedere a rimborso l'eccedenza dei crediti di imposta rispetto all'imposta netta al comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 13 del Tuir stabilisce che l'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui al successivo articolo 11 e delle nuove deduzioni per gli oneri della famiglia di cui all'articolo 12, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito in esso indicate.

Le nuove aliquote applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005 sono:

- per redditi non superiori a 26.000 euro, 23%;
- con redditi superiori a 26.000 euro ma non a 33.500, 33%;
- per redditi superiori a 33.000 euro, 39%.

Sui redditi eccedenti 100.000 euro, infine, è introdotto un contributo di solidarietà nella misura del 4%.

I vantaggi in termini di risparmio di imposta rispetto al 2004, in assenza di oneri della famiglia, attesa la conferma del meccanismo di cui all'articolo 11 del Testo unico, sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

Deduzione articolo 11

(identica anche per il 2005) e imponibili:

Redditi	Deduzione	Imponibile
16.000	5.048	10.952
20.000	3.894	16.106
25.000	2.452	22.548
30.000	1.010	28.990
33.000	144	32.856
45.000	zero	45.000
65.000	zero	65.000
75.000	zero	75.000
100.000	zero	100.000
250.000	zero	250.000
1.000.000	zero	1.000.000

Imposta lorda e imposta netta

calcolate con le regole in vigore

fino al 31/12/2004

(per alcuni redditi sono riconosciute anche le detrazioni di cui all'articolo 14 del Tuir)

Imponibile	Imposta lorda	Detrazione art. 14	Imposta netta
10.952	2.519	zero	2.519
16.106	3.771	zero	3.771
22.548	5.639	zero	5.639
28.990	7.507	235	7.272
32.856	8.726	235	8.491
45.000	13.462	130	13.332
65.000	21.262	zero	21.262
75.000	25.462	zero	25.462
100.000	36.712	zero	36.712
250.000	104.212	zero	104.212
1.000.000	441.712	zero	441.712

Imposta lorda e imposta netta

calcolate con le nuove regole da applicare

a decorrere dall'1/1/2005

(si rammenta che l'articolo 14 del Tuir è stato abrogato)

L'imponibile è lo stesso, non esistendo le detrazioni da art. 14 e non prendendo in considerazione altre eventuali deduzioni, si ipotizza l'imposta lorda identica all'imposta netta

Imponibile	Imposta netta
10.952	2.519
16.106	3.704
22.548	5.186
28.990	6.967
32.856	8.242
45.000	12.940
65.000	20.740
75.000	24.640
100.000	34.390
250.000	92.890 + 6.000
1.000.000	385.390 + 36.000

Differenze di prelievo

Redditi	Imponibile	Imposta 2004	Imposta 2005	Risparmio
16.000	10.952	2.519	2.519	zero
20.000	16.106	3.771	3.704	67
25.000	22.548	5.639	5.186	453
30.000	28.990	7.272	6.967	305
33.000	32.856	8.491	8.242	249
45.000	45.000	13.332	12.940	392
65.000	65.000	21.262	20.740	522
75.000	75.000	25.462	24.640	822
100.000	100.000	36.712	34.390	2.322
250.000	250.000	104.212	92.890 + 6.000	5.322
1.000.000	1.000.000	441.712	385.390 + 36.000	20.322

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Dalle precedenti tabelle è evidente come l'ampliamento del primo scaglione reddituale soggetto al 23% comporti un discreto vantaggio per i contribuenti con redditi compresi tra 15.000 e 26.000 euro che risparmieranno 6 punti percentuali sull'aliquota marginale, mentre i contribuenti che percepiranno redditi compresi tra 26.000 euro e 32.600 euro, si ritroveranno un'aliquota marginale più alta rispetto alle attuali (33% in luogo del 29% e del 31%), anche se otterranno un risparmio in termini di aliquota media stante l'allargamento del primo scaglione, così come lo stesso vantaggio in termini di aliquota media sarà ottenuto dai contribuenti aventi redditi fino a 70.000 euro. I contribuenti con redditi superiori a 70.000 euro e fino a 100.000 euro otterranno, invece, un risparmio di 6 punti percentuali sull'aliquota marginale, oltre alla riduzione dell'aliquota media.

Come detto, la legge finanziaria per il 2005 ha comunque confermato la previsione che qualora il sistema impositivo in vigore al 31 dicembre 2002 si dovesse rivelare più conveniente per il contribuente, quest'ultimo potrà applicare le precedenti disposizioni e dunque fare riferimento alle diverse aliquote e scaglioni all'epoca vigenti, ossia:

- 18%, per i redditi compresi tra 0 e 10.329,14 euro,
- 24%, per i redditi superiori a 10.329,14 ma non a 15.493,71 euro,
- 32%, per i redditi superiori a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro,
- 39%, per i redditi superiori a 30.987,41 ma non a 69.721,68 euro,
- 45%, per i redditi superiori a 69.721,68 euro.

Inoltre, stante la possibilità (in seguito approfondita) che per particolari situazioni le nuove regole del 2005 si rivelano peggiori di quelle attualmente in vigore, il legislatore ha anche ammesso il ricorso alla liquidazione dell'imposta sulla base delle norme vigenti al 31 dicembre 2004.

A ogni modo, si evidenzia che l'utilizzo delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 o al 31 dicembre 2004 avviene qualora l'imposta netta in tal modo determinata sia inferiore rispetto a quella derivante dalle nuove regole. Ciò implica, dunque, anche l'applicazione del comma 2 dell'articolo 13 del Tuir, ai sensi del quale l'onere tributario del contribuente è determinato depurando l'imposta lorda dell'ammontare delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15 e 16 del Tuir, nonché, eventualmente, delle altre detrazioni disciplinate al di fuori dello stesso Testo unico.

Ne deriva che la corretta applicazione della clausola di salvaguardia implica una completa liquidazione dell'imposta con i due diversi metodi, che si differenziano in particolare in quanto il primo, si basa, tra l'altro, sull'applicazione delle nuove deduzioni di cui all'articolo 11 e 12 del Tuir e delle nuove aliquote dell'articolo 13, mentre quello in vigore nel 2002 è caratterizzato dal precedente sistema di aliquote e detrazioni, senza il me-

canismo delle deduzioni per garantire la progressività e delle deduzioni per oneri della famiglia, e quello in vigore nel 2004, invece, è caratterizzato anche dalla deduzione per garantire la progressività di cui all'articolo 11.

Sia che si utilizzi il nuovo metodo di determinazione dell'imposta lorda che i precedenti, il comma 2 dell'articolo 13 del Tuir comunque evidenzia che il meccanismo delle detrazioni dall'imposta lorda non può mai originare per il contribuente un importo rimborsabile o utilizzabile nella dichiarazione successiva, qualora l'ammontare delle stesse risulti superiore all'importo dell'imposta lorda dovuta. Pertanto, le diverse detrazioni previste dal sistema tributario, sia quelle per gli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir, che quelle forfettarie del successivo articolo 16 o, ancora, quelle connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono essere fruiti nel limite dell'imposta lorda relativa al periodo di imposta in cui il diritto alla detrazione è maturato, mentre l'eccedenza non «capiante» non origina alcun altro effetto fiscale.

La conferma della struttura dell'articolo 12 in vigore al 31 dicembre 2004 comporta altresì che anche nel 2005 trovi applicazione la particolare regola di determinazione dell'imposta dovuta dai titolari di redditi di pensione, recata dal comma 1-bis del nuovo articolo 13 del Tuir.

In particolare, il primo periodo del citato comma 1-bis) stabilisce che l'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro, nonché il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

In tale evenienza, il soggetto titolare dei predetti redditi non è tenuto al calcolo dell'imposta atteso che la stessa non è dovuta.

Il secondo periodo dello stesso comma 1-bis, invece, come modificato dal comma 28 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché redditi di pensione di importo compreso tra i 7.500 e i 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo del contribuente, diminuito degli eventuali citati redditi dei terreni e dell'abitazione principale, e l'importo di 7.500 euro.

Al riguardo, si evidenzia anzitutto che il contribuente che rientra in detta ipotesi comunque è tenuto al calcolo dell'imposta secondo le regole ordinarie.

Si consideri un contribuente che ha un reddito complessivo pari a 8.100 (redditi di pensione di 600 euro e reddito di abitazione principale di 500 euro). L'imposta calcolata con le modalità ordinarie è pari a 175,19 euro. Tale importo de-

ve essere confrontato con l'importo dato dalla differenza tra il reddito complessivo (8.100), diminuito del reddito della abitazione principale (500 euro), e l'importo di 7.500 euro. In pratica, il confronto avviene con la differenza tra 7.600 euro (8.100 - 500) e 7.500 euro, cioè 100 euro. Poiché non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la predetta differenza, il contribuente dell'esempio considerato dovrà versare quale imposta l'importo di 100 euro, non dovendo, invece, versare l'eccedenza di 75,19 euro.

Si rammenta che ai fini della corretta applicazione del citato comma 1-bis è necessario che i soggetti che erogano i trattamenti pensionistici, qualora detti trattamenti siano di ammontare annuo inferiore ai 7.800 euro, rivolgano apposita richiesta al pensionato al fine di acquisire eventualmente dallo stesso una autodichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione in discorso. In particolare il pensionato deve dichiarare al sostituto d'imposta, ricorrendo le circostanze, che percepisce esclusivamente reddito da pensione di importo non superiore a euro 7.800, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Detto del comma 2, mediante il quale è confermato anche nel 2005 che le eventuali detrazioni fruibili ai sensi di legge possono essere utilizzate solo nell'anno in cui è maturato il diritto e nei limiti dell'imposta lorda determinata in capo al contribuente, senza possibilità che possano originarsi crediti di imposta spendibili in dichiarazioni successive, altra disposizione che comunque resta in vigore è quella di cui al comma 3 del nuovo articolo 13 del Tuir, ai sensi del quale dall'imposta netta si devono scomputare i crediti d'imposta (intesi in una accezione ampia, ossia derivante da crediti d'imposta, versamenti di acconto e ritenute). Effettuata tale operazione, l'eventuale eccedenza può essere detratta dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo, ovvero, a scelta del contribuente, richiesta a rimborso.

Inoltre, in funzione della possibilità accordata ai contribuenti di utilizzare in compensazione liberamente i crediti emergenti dalla dichiarazione, nel senso che è ammessa la compensazione tra imposte e contributi diversi, è data piena facoltà di scelta in ordine alla ripartizione tra riporto e rimborso del credito risultante nella dichiarazione presentata.

Qualora si sia optato per il riporto, l'ecceden-

za può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché, ovviamente, in tale periodo risulti dovuta l'imposta. Inoltre, la parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso. Nel caso in cui nel periodo di imposta successivo si realizza nuovamente un'eccedenza, la stessa si cumula con quella dell'anno precedente e l'ammontare complessivo forma oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.

ARTICOLO 14

Detrazioni per lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 14 del Tuir non trova più applicazione. Esso prevede il riconoscimento di specifiche detrazioni dall'imposta lorda qualora nel reddito complessivo del contribuente confluiscono anche alcune precise tipologie reddituali (lavoro dipendente, pensioni, lavoro autonomo e impresa minore). In effetti, il meccanismo per l'attribuzione delle detrazioni connesse a determinate tipologie reddituali si caratterizza, soprattutto, per la diversa finalità perseguita rispetto alle disposizioni contenute nel precedente articolo 13, in vigore fino al 31 dicembre 2002. Infatti, mentre queste ultime erano finalizzate al riconoscimento, ancorché in misura forfettaria, delle spese sostenute per la produzione dei redditi, l'attribuzione delle nuove detrazioni è invece finalizzato al mantenimento della progressività dell'imposizione e, in particolare, a evitare che alcuni contribuenti, rientranti in determinate fasce di reddito, potessero essere danneggiati dal nuovo metodo di determinazione dell'imposta.

L'articolo 14 del Tuir, dunque, si è reso necessario in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo articolo 11, al fine di limitare il più possibile la necessità di ricorrere alla clausola di salvaguardia.

Come detto, con le nuove regole di determinazione dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2005 si è pensato di abrogare l'articolo 14 del Tuir, presumibilmente sulla base di simulazioni che hanno evidenziato come, nella generalità dei casi, le nuove regole siano indubbiamente più vantaggiose rispetto alle precedenti. A ogni buon conto, anche per il 2005, a garanzia dei contribuenti, è confermata la possibilità di ricorrere alla cosiddetta clausola di salvaguardia, sia riferita alle norme del 2002, che alle norme del 2004.

Detrazioni per oneri

Altro articolo totalmente immutato è l'articolo 15 del Tuir, concernente gli oneri che danno diritto a una detrazione del 19% dall'imposta lorda delle persone fisiche a condizione che le spese da cui dovrebbe originare il beneficio non siano state già dedotte dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Si rammenta, altresì, che oltre agli oneri contenuti nell'articolo 15, per completare il quadro delle spese che danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda bisogna considerare anche disposizioni non recepite nel Testo unico, in quanto o transitorie o disciplinate in previsioni non avente un prevalente carattere fiscale.

Il principio seguito dal legislatore per il riconoscimento delle detrazioni è lo stesso osservato in sede di commento all'articolo 10 del Testo unico concernente gli oneri deducibili, ossia è necessario che l'onere sia rilevante sul piano sociale e riferito a interessi primari del contribuente. L'onere, inoltre, deve essere rimasto effettivamente a carico del contribuente e deve essere stato sostenuto nel periodo di imposta per il quale si chiede la detrazione (criterio di cassa).

La fruizione del beneficio, come detto, non può mai originare un credito di imposta. Anche in tal caso si richiamano i tratti salienti degli oneri che originano la detrazione.

Lett. a PRESTITI O MUTUI AGRARI

La detrazione del 19% è riferita all'intero importo speso per interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, considerati nel periodo di effettivo pagamento (principio di cassa) a nulla rilevando il momento di maturazione. I prestiti o mutui oggetto dell'agevolazione possono essere:

- di conduzione, normalmente non superiori ai 12 mesi, erogati mediante la sottoscrizione di cambiali agrarie;
- di dotazione e di miglioramento, aventi durata pluriennale e caratterizzati dalla presenza di un atto scritto e di un piano di ammortamento.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo o del prestito agrario, è fruibile nei limiti del reddito dei terreni dichiarato, inteso come somma dei redditi dominicali e agrari.

Lett. b MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

È ammessa la detrazione a fronte del sostenimento degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.

Colui che stipula il contratto di mutuo deve essere anche acquirente dell'immobile che dovrà essere destinato ad abitazione principale propria o di un familiare anche se non fiscalmente a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, al fine di fruire del beneficio è richiesto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

L'importo della detrazione è stabilito nella misura del 19% degli interessi e oneri accessori sostenuti nel periodo di imposta, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 3.615,20 euro.

In riferimento al limite massimo di spesa, si rammenta che lo stesso è da intendere diversamente a seconda della data di stipula del contratto di mutuo, in quanto mentre per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992, l'importo è riferito a ciascun cointestatario di mutuo, per quelli successivi il limite di spesa è riferito complessivamente a tutti i cointestatari del mutuo.

Lett. c DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE

È ammessa la detrazione Irpef del 19% in presenza delle spese sanitarie medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, di assistenza specifica e comunque diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b) del medesimo Tuir.

Le spese medico generiche e quelle di assistenza specifica danno diritto alla detrazione del 19% spetta solo sulla parte che eccede euro 129,11, anche se sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione in commento, inoltre, spetta sia per le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pur se sostenute nei confronti dei familiari fiscalmente a carico, sia per le spese sostenute per i mezzi necessari alla locomozione dei portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, nonché ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione del 19% è poi riconosciuta anche per la spesa di acquisto del cane guida da parte dei non vedenti.

Lett. c BIS SPESE VETERINARIE

Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali, legalmente detenuti per scopi di compagnia o a fini di pratica sportiva. Tale detrazione è consentita per la parte di spesa sostenuta eccedente l'importo di 129,11 euro e comunque sino a un importo massimo di euro 387,34 e spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell'animale.

Lett. c **TER**
SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È consentita la detrazione del 19% per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Lett. d **SPESE**
FUNEBRI

La detrazione del 19% spetta anche per le spese funebri corrisposte dal contribuente in occasione della morte dei familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Per spese funebri devono intendersi quelle occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di euro 1.549,37, per ciascun decesso.

Lett. e **SPESE**
DI ISTRUZIONE

Sono detraibili le spese, pur se nell'interesse dei familiari a carico, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria nonché per la frequenza di corsi di perfezionamento, di specializzazione universitaria e i master universitari, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private. Il beneficio riguarda esclusivamente le spese di iscrizione, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso ed è commisurato alle tasse e ai contributi pagati per gli equivalenti istituti statali.

Lett. f **SPESE**
DI ASSICURAZIONE

Dal 1° gennaio 2001, per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31/12/2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, continuano a dare diritto alla detrazione nella misura del 19%, mentre per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, la detrazione è riconosciuta nel caso di corresponsione di premi per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante) e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Indipendentemente dalla data di stipula del contratto di assicurazione, la detrazione è fruibile relativamente al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto l'onere, a prescindere dalla scadenza del premio. Inoltre, l'importo sul quale calcolare la detrazione del 19% non potrà essere superiore a complessivi euro 1.291,14 e spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

Altre **SPESE DETRAIBILI**
MINORI:

- sono altresì detraibili le spese sostenute per:
- la manutenzione delle cose vincolate (lettera g)
 - le erogazioni liberali per attività culturali (lettere h) e h-bis)
 - le erogazioni per lo spettacolo (lettera i)
 - le erogazioni alle onlus (lettera i-bis)

- le erogazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (lettera i-ter)
- le erogazioni alle associazioni di promozione sociale (lettera i-quater)
- le erogazioni ai partiti politici (comma 1-bis)

COMMA 1-TER MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il comma 1-ter prevede la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta in presenza di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui ipotecari contratti a partire dall'anno 1998 per la costruzione, nonché per la ristrutturazione, di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è calcolabile in riferimento ad limite massimo complessivo di interessi pari a 2.582,28 euro, fermo restando l'applicazione di un rigido principio di cassa, e spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale. In particolare, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale del contraente il mutuo, ovvero di un suo familiare pur se non fiscalmente a carico del soggetto stipulante.

Si considerano solo gli interessi riferiti all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese di costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale.

MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È possibile fruire della detrazione dall'imposta lorda Irpef del 19% dell'ammontare degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, riferite a mutui, anche non ipotecari, contratti nell'anno 1997 per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari site nel territorio italiano.

Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato necessariamente nell'anno 1997, anche se le spese per i predetti interventi edilizi sono state sostenute negli anni successivi, e può essere stato utilizzato non solo per gli immobili adibiti ad abitazione, ma anche per unità immobiliari adibite a usi diversi.

La detrazione spetta nella misura del 19% su un importo complessivo di interessi passivi, oneri accessori e clausole di indicizzazione sostenuti non superiore a 2.582,28 euro.

Per il calcolo della detrazione è necessario fare riferimento all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero.

MUTUI PER LA SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

L'articolo 6, comma 16, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, sempre con disposizione di ca-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

rattere transitorio, ha riconosciuto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 19% degli interessi passivi relativi a mutui stipulati nell'anno 2000 per interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.

Anche in tal caso, la detrazione spetta su un importo complessivo massimo non superiore a euro 2.582,28,

COMMA 1-QUATER SPESE MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

Il comma 1-quater prevede a favore dei non vedenti, una detrazione forfettaria di 516,46 dall'imposta lorda a titolo di riconoscimento delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione forfettaria spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

COMMA 2

Il comma 2, nella prima parte, disciplina il riconoscimento della detrazione del 19% dall'imposta lorda in presenza delle spese sanitarie, delle spese di istruzione secondaria e universitaria e dei premi di assicurazione sostenuti nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico.

Il secondo periodo del comma 2, invece, riconosce il diritto alla detrazione d'imposta del 19% per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

La detrazione può essere calcolata su importo annuo massimo di euro 6.197,48, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare.

COMMA 3

Il comma 3 elenca gli oneri che possono essere sostenuti dalle società semplici e che danno diritto al riconoscimento della detrazione del 19% in capo ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Tuir.

LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, prevede, fino al 31 dicembre 2005 la possibilità di detrarre ai fini Irpef, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota percentuale delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I contribuenti destinatari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo,

l'immobile oggetto degli interventi.

I lavori agevolabili sono quelli elencati nel citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, a condizione che riguardino edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, mentre sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Le spese ammesse alla detrazione sono tutte quelle effettivamente rimaste a carico per la realizzazione dei predetti interventi. Si ricorda che il beneficio può essere fruito nel rispetto di un rigido criterio di cassa.

Per poter fruire della agevolazione, il contribuente deve effettuare le comunicazioni preventive previste dalla norma. Prima dell'inizio dei lavori, infatti, ma non necessariamente prima dei pagamenti, è necessario inviare una specifica comunicazione al Centro operativo di Pescara, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della suddetta documentazione.

Oltre alla comunicazione effettuata agli uffici finanziari, il contribuente deve altresì inviare, nei casi previsti dalle norme di riferimento, all'Asl competente per territorio una comunicazione con raccomandata a.r. con l'indicazione delle generalità del committente dei lavori, l'ubicazione e la natura delle opere da realizzare e la data di inizio degli interventi.

per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2003, il nuovo limite massimo è fissato a 48.000 euro, in luogo del limite precedente pari a euro 77.468,53 (150 milioni di lire).

Il tetto massimo di spesa è da verificare in relazione all'anno d'imposta, a ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio e per ciascun soggetto avente diritto che ha sostenuto le spese.

Si rammenta che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, nel caso di continuazione della stessa tipologia di lavori, nel limite massimo di spesa bisogna considerare anche le spese sostenute negli anni precedenti e per le quali si è fruito dell'agevolazione.

Una volta determinata la detrazione spettante, la stessa deve essere suddivisa in base alla normativa vigente nell'anno di maturazione del diritto. In particolare, per gli anni 2004 e 2005, sussiste l'obbligo di ripartire la detrazione spettante in dieci rate di eguale importo. Inoltre, i proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento, di età superiore a 75 anni o a 80 anni, possono optare per la ripartizione della detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo.

Si rammenta, infine che è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali, ovvero altra idonea documentazione, comprovanti le spese di realizzazione degli interventi e bisogna procedere al pagamento delle spese agevolabili mediante bonifico bancario o postale.

UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DI FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI

Fino al 31 dicembre 2005 è ammessa la detrazione Irpef per gli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. L'agevolazione si concretizza nel riconoscimento, in capo agli acquirenti o agli intestatari degli immobili, di una detrazione dall'imposta lorda Irpef nella misura del 36% calcolata su un importo massimo non superiore al 25% del prezzo di vendita dell'immobile risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione e, comunque, su di un ammontare non eccedente l'importo massimo di euro 48.000 a decorrere dal 2003.

Si applica la stessa modalità di ripartizione della detrazione in dieci quote costanti annuali.

Il riconoscimento della detrazione avviene se i lavori, realizzati da un'impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero dalla cooperativa edilizia, sono terminati entro il 31 dicembre 2005 e se entro il 30 giugno 2006, si provveda alla acquisto o all'assegnazione degli immobili.

Da ricordare per tale tipo di agevolazione è il disposto dell'articolo 1-bis del decreto n. 41 del 1998, ai sensi del quale non occorre procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto per la fruizione del beneficio. Pertanto, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva, sia di inizio lavori al Centro operativo di Pescara sia all'Asl, così come non si deve conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per gli interventi e, soprattutto, non è obbligatorio l'utilizzo del bonifico bancario come modalità di pagamento.

LA MANUTENZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI BOSCHI

La manovra finanziaria contiene altresì la proroga fino al 31 dicembre 2005 del beneficio fiscale previsto nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, adottati nell'ambito della tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto.

L'ambito soggettivo è lo stesso degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per l'individuazione delle tipologie di interventi agevolabili, nonché per le modalità di fruizione del beneficio, è necessario fare riferimento al decreto attuativo n. 124 del 2002, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che reca disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Anche in tal caso, i contribuenti, prima dell'inizio dei lavori, hanno l'obbligo di comunicare, sulla base dell'apposito modello, al Centro operativo di Pescara, la data in cui avranno inizio gli in-

terventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, così come può rendersi necessaria la comunicazione all'Asl.

È altresì necessario conservare le fatture o le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione) comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno, nonché la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

La detrazione spettante è calcolata applicando l'aliquota del 36% all'intero importo delle spese sostenute, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di 100.000 euro sul quale poter applicare la percentuale di detrazione. È importante sottolineare che la norma, a differenza degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non prevede alcun obbligo di considerare, nella determinazione del limite massimo, le spese già sostenute e per le quali si è fruito della detrazione. Altra differenziazione si ritrova nella possibilità di ripartire la detrazione spettante in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, mentre non sono previste, invece, riduzioni del periodo di ripartizione per i soggetti anziani.

Altre DETRAZIONI FUORI TESTO UNICO

Le detrazioni non presenti nel Tuir, ma che sono introdotte a regime nell'ambito di altre disposizioni normative sono:

- la detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome (articolo 1, comma 10, legge 10 marzo 2000, n. 62).
- la detrazione dell'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari all'intero importo della donazione stessa, ma nel rispetto del limite del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Articolo 16

Detrazioni

L'articolo 16 del Tuir ha quale finalità il riconoscimento di un beneficio fiscale a vantaggio dei contribuenti i quali, impossibilitati all'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale, valore primario tutelato da molte norme agevolative, devono sopprimerlo mediante la locazione di immobili di proprietà di terzi. La norma, in effetti, consente un indiretto recupero forfettario dell'onere sostenuto, mediante una detrazione ancorata a diversi elementi e inversamente proporzionata al reddito percepito dal destinatario del beneficio.

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall'imposta lorda Irpef a vantaggio dei contribuenti

che sono titolari di contratti di locazione a canone controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

La detrazione d'imposta è pari a:

- 495,80 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito percepito dal contribuente supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione.

La detrazione spetta in rapporto al periodo dell'anno (in giorni) in cui il fabbricato è stato effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente, nonché in rapporto al numero dei contraenti.

Il comma 1-bis, invece, a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e prendono in locazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevede per i primi tre anni a decorrere dalla data dell'avvenuto trasferimento una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- 991,60 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito percepito dal contribuente supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione.

Anche nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis la detrazione è commisurata al periodo dell'anno (in giorni) in cui il fabbricato è stato effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente e al numero dei contraenti. I contraenti da considerare, però, sono solo quelli in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Le condizioni poste a base della detrazione sono che:

- il contribuente sia un lavoratore dipendente e abbia trasferito o stia trasferendo la propria residenza nel comune ove svolge il proprio lavoro o in luogo a esso limitrofo;
- tale comune deve essere distante dalla precedente residenza non meno di 100 chilometri e comunque deve situarsi in una regione differente;
- sia stato stipulato un contratto di locazione di unità immobiliare di qualunque tipo e l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente.

Principio generale è che le due agevolazioni non possono essere cumulate tra loro, anche se il contribuente ha facoltà di scegliere la più conveniente.

A ogni buon conto, le due disposizioni possono trovare applicazione nell'ambito dello stesso periodo d'imposta nella particolare ipotesi in cui il contribuente, lavoratore dipendente, sia titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per una sola parte dell'anno, e abbia trasferito, per il residuo periodo dell'anno, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.

La clausola di salvaguardia

Si è anticipato che anche nel 2005 il legislatore ha previsto l'applicazione della clausola di salvaguardia, ossia la possibilità, per i contribuenti, di applicare le regole in vigore al 31 dicembre 2002, qualora l'imposta netta così determinata risultasse più conveniente rispetto a quella ottenibile a seguito delle nuove regole. Allo stesso tempo, stante il possibile verificarsi di situazioni «critiche», si può anche ricorrere alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2004 se più favorevoli (comma 352 della legge 311/04).

In merito, è opportuno richiamare le precisazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 15 marzo 2004, secondo cui l'applicazione della clausola di salvaguardia è esclusa in tutte le fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo (come per esempio per i redditi assoggettati a tassazione separata). In pratica, la clausola di salvaguardia è riferita alle regole strutturali ai fini del calcolo dell'Irpef, ossia l'articolo 3, concernente la base imponibile, l'articolo 11, riferito alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, l'articolo 12, relativo alla deduzioni per gli oneri di famiglia e all'articolo 13, concernente la determinazione dell'imposta.

Il sistema vigente fino al 31 dicembre 2004 è noto ed è stato comunque commentato in precedenza, seppur come termine di paragone con le nuove regole. Riassumendo, esso si basa su:

- determinazione del reddito complessivo in base all'articolo 6 del Tuir;
- determinazione della base imponibile riducendo il complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo Testo unico e della deduzione per garantire la progressività dell'imposta di cui al successivo articolo 11;
- applicazione delle aliquote e degli scaglioni contenuti nell'articolo 12;
- riduzione dell'imposta lorda delle detrazioni recate dagli articoli:
 - 13 (detrazioni per carichi di famiglia);
 - 14 (altre detrazioni);
 - 15 (detrazioni per oneri);
 - 16 (detrazioni per canoni di locazione);
 - altre detrazioni fuori Testo unico.

Il sistema vigente al 31 dicembre 2002, invece, era il seguente:

- determinazione del reddito complessivo in base all'articolo 6 del Tuir;
- determinazione della base imponibile riducendo il complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo Testo unico;
- applicazione delle aliquote e degli scaglioni contenuti nel vecchio articolo 11;
- riduzione dell'imposta lorda delle detrazioni re-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

cate dagli articoli:

- 12 (detrazioni per carichi di famiglia);
- 13 (altre detrazioni);
- 13-bis (detrazioni per oneri);
- 13-ter (detrazioni per canoni di locazione);
- altre detrazioni fuori Testo unico.

Al riguardo, può subito osservarsi che nulla è cambiato per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, nonché delle detrazioni per oneri (attuale articolo 15), delle detrazioni per canoni di locazione (attuale articolo 16) e delle altre detrazioni.

Per quanto concerne la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, le aliquote vigenti al 31 dicembre 2004 e le detrazioni di cui all'articolo 14 già si è detto in precedenza.

Restano, dunque, da rammentare brevemente le disposizioni concernenti le aliquote e gli scaglioni, le detrazioni per carichi di famiglia (identiche sia nel 2002 che nel 2004) e le altre detrazioni vigenti al 31 dicembre 2002, da applicare alle condizioni che si potranno verificare nel 2005 per controllare l'eventuale necessità di ricorrere alla clausola di salvaguardia.

In ordine agli scaglioni e aliquote, il sistema vigente al 31 dicembre 2002 prevede:

- 18%, per i redditi compresi tra 0 e 10.329,14 euro,
- 24%, per i redditi superiori a 10.329,14 ma non a 15.493,71 euro,
- 32%, per i redditi superiori a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro,
- 39%, per i redditi superiori a 30.987,41 ma non a 69.721,68 euro,
- 45%, per i redditi superiori a 69.721,68 euro.

Ovviamente, non trovano applicazione sia la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, sia la particolare disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 vigente al 31 dicembre 2004 (dal 1° gennaio 2005, articolo 13) riferita ai titolari di redditi di pensione entro determinati importi.

Individuata l'imposta lorda, il contribuente deve applicare anzitutto le detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002 prevedono che:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è riconosciuta una detrazione pari a:
 - 546,18 euro, se il reddito complessivo non supera 15.494,00 euro;
 - 496,60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.494,00 euro ma non a 30.987,00 euro;
 - 459,42 euro, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,00 euro ma non a 51.646,00 euro;
 - 422,23, se il reddito complessivo è superiore a lire 51.646,00 euro.
- per i figli e per gli altri familiari fiscalmente a carico:
 - se il reddito complessivo del contribuente supera 51.645,69 euro, la detrazione spettante

per ciascun figlio e familiare a carico è pari a 285 euro;

- Qualora invece il reddito complessivo non supera i 51.645,69 euro, la misura della detrazione è la seguente:
 - 303,68 per il primo figlio (per tale si intende il figlio a carico maggiore di età) e per ogni altro familiare a carico;
 - 336,73 euro per i figli successivi al primo.

Inoltre, se i figli sono di età inferiore a 3 anni, il contribuente ha diritto alla maggiorazione della detrazione nella misura di 123,95 euro rapportata al numero dei mesi per i quali sussiste tale condizione.

L'importo della detrazione, infine, è fissato a 516,46 euro per ogni figlio qualora il contribuente rientri in una delle seguenti ipotesi di numero di figli e di reddito complessivo:

- reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro e 1 figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.361,55 euro e 2 figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro e con 3 figli a carico;
- almeno 4 figli a carico a prescindere da qualsiasi livello del reddito.

È prevista, poi, una particolare detrazione pari a euro 774,69 in presenza di figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, spettante a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo e sostitutiva di quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.

Nel caso in cui la detrazione spettante per i figli sia di 516,46 euro, o per gli stessi si fruisca della detrazione di 774 euro, la maggiorazione prevista per i figli di età inferiore a tre anni (pari a 123,95 euro) non viene riconosciuta.

Nell'ipotesi in cui l'altro genitore fosse mancante perché deceduto o non avesse riconosciuto il figlio oppure nella ipotesi in cui il figlio è adottato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se è sposato si è effettivamente e legalmente separato, è possibile fruire della detrazione per il coniuge a carico in riferimento al primo figlio, se in tal modo la detrazione ottenibile è di importo maggiore.

Passaggio da detrazioni a deduzioni per

zioni)	2002 - 2003 - 2004 (detrazioni)	2005 (deduzioni teoriche)
Coniuge	546,18 euro, per redditi non superiori a 15.494 euro;	496,60 euro per redditi tra
15.494		e 30.987 euro;
3.200 euro		459,42 per redditi tra 30.987 e 51.646 euro;
		422,23 se redditi superiori a 51.646 euro

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Figli	285 euro se il reddito supera 2.900 euro; 51.646 euro;
e coniuge;	303,68 euro per primo figlio 3.200 euro se assente il coniuge;
il reddito eventuale	336,73 euro per successivi se non supera 51.646 euro, con maggiorazione di 123,95 euro se figli minori di 3 anni; 516,46 euro se: minore di 3 anni;
superiore a	• 1 figlio e reddito non superiore a 36.151,98 euro; • 2 figli e reddito non superiore a
41.361,55 euro;	• 3 figli e reddito non superiore a
46.481,12 euro;	• 4 figli
tore	774,69 euro per figlio portatore 3.700 euro se figlio portatore di handicap;
di handicap	di handicap;
caso di	detrazione del coniuge in assenza di quest'ultimo e se più favorevole
Altri familiari	285 euro
2.900 euro	

Successivamente, trova applicazione il vecchio articolo 13, individuante le altre detrazioni connesse al possesso di un reddito di lavoro dipendente, di un reddito di pensione o di un reddito di lavoro autonomo o di impresa minore. In particolare, le detrazioni sono le seguenti:

Detrazione per redditi di lavoro dipendente,

La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, con la conseguenza che, se il pagamento delle somme derivanti dal rapporto di lavoro o dalla pensione avviene per una sola parte dell'anno, la detrazione competerà per il numero dei giorni effettivi di lavoro o di pensione. Per le osservazioni in ordine al calcolo dei giorni di spettanza si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 11 del Tuir.

1.146,53 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera euro 6.197,00;

1.084,56 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.197,00 ma non a euro 6.352,00;

1.032,91 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.352,00 ma non a euro 6.507,00;

981,27 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.507,00 ma non a euro 7.747,00;

903,80 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.747,00 ma non a euro 7.902,00;

826,33 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.902,00 ma non a euro 8.057,00;

748,86 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.057,00 ma non a euro 8.212,00;

686,89 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.212,00 ma non a euro 8.263,00;

650,74 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.263,00 ma non a euro 8.780,00;

614,58 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.780,00 ma non a euro 9.296,00;

578,43 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.296,00 ma non a euro 9.813,00;

542,28 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.813,00 ma non a euro 15.494,00;

490,63 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 15.494,00 ma non a euro 20.658,00;

438,99 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 20.658,00 ma non a euro 25.823,00;

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

387,34 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 25.823,00 ma non a euro 30.987,00;

335,70 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 30.987,00 ma non a euro 31.142,00;

284,05 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 31.142,00 ma non a euro 36.152,00;

232,41 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 36.152,00 ma non a euro 41.317,00;

180,76 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 41.317,00 ma non a euro 46.481,00;

129,11 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.481,00 ma non a euro 46.688,00;

77,47 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.688,00 ma non a euro 51.646,00;

51,65 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 51.646,00.

Detrazione per titolari di reddito da

Tale detrazione spetta se concorrono soltanto redditi di pensione, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La detrazione è comunque rapportata al periodo di pensione nell'anno

>75 anni **PER I SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI**, pari a euro 98,13 se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.855,00 ed euro 61,97, se il predetto reddito supera euro 4.855,00 ma non euro 9.296,00;

<75 anni **PER I SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI** (la detrazione spetta a decorrere dall'anno di compimento del settantacinquesimo anno di età), l'importo è pari a:

- **euro 222,08**, se l'ammonta-

re complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.855,00;

- **euro 185,92**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 4.855,00 ma non euro 9.296,00;

- **euro 92,96**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.296,00 ma non 9.554,00;

- **euro 46,48**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.554,00 ma non euro 9.813,00.

Altre detrazioni

(spettanti se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno)

155,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.700,00;

103,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.700,00 ma non euro 4.803,00;

52,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.803,00 ma non euro 4.958,00.

(spettanti se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili)

207,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.700,00;

155,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.700,00 ma non euro 5.165,00;

103,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.165,00 ma non euro 5.681,00;

52,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.681,00 ma non euro 6.197,00.

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e

la detrazione in commento non spetta nei seguenti casi:

- redditi di lavoro autonomo occasionale o non derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, o redditi di impresa, determinati forfaitariamente;
- redditi di impresa dei soggetti in regime ordinario.

La detrazione compete per intero e non deve essere rapportata ai giorni

573,27 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera euro 4.700,00;

516,46 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.700,00 ma non a euro 4.803,00;

464,81 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.803,00 ma non a euro 4.958,00;

413,17 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.958,00 ma non a euro 5.113,00;

361,52 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 5.113,00 ma non a euro 7.747,00;

309,87 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.747,00 ma non a euro 7.902,00;

247,90 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.902,00 ma non a euro 8.263,00;

211,75 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.263,00 ma non a euro 8.780,00;

175,60 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.780,00 ma non a euro 9.296,00;

139,44 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.296,00 ma non a euro 9.813,00;

103,29 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.813,00 ma non a euro 15.494,00;

51,65 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 15.494,00 ma non a euro 30.987,00.

In ultimo, il contribuente riduce ulteriormente l'imposta delle detrazioni per oneri, delle detrazioni per canoni di locazione e delle altre detrazioni previste al di fuori del Tuir, che come detto non sono mutate. Stante la generica riduzione del carico fiscale prevista per il 1° gennaio 2005, nonché l'eliminazione dell'articolo 14 del Tuir, può affermarsi che il ricorso alla clausola di salvaguardia potrebbe scattare in presenza di «casi limite», prevalentemente rappresentati da situazioni con contribuenti senza carichi di famiglia, il cui reddito complessivo, composto anche da reddito di lavoro dipendente o di pensione, si aggiri intorno ai 30.000-35.000 euro. Il perché di tale osservazione è facilmente comprensibile: a questa cifra, da un lato si riduce o azzerava l'effetto della no tax area di cui all'articolo 11, dall'altro si ha un aumento dell'aliquota marginale che, come specificato in precedenza, passa dal 29 o 31% al 33%.

Di seguito si riporta un esempio:

n contribuente con reddito complessivo pari a 33.000, di cui:

- 9.000 euro reddito di lavoro dipendente (intero anno);
- 24.000 euro prestazioni occasionali.

n Nessun familiare a carico.

n Nessun onere deducibile o detraibile.

Come detto, la deduzione di cui all'art. 11 del Tuir è identica sia per l'anno 2004 che per il 2005.

In particolare, trattandosi di un titolare di reddito di lavoro dipendente, il soggetto in questione ha diritto a una deduzione teorica di 7.500 euro, la cui percentuale di spettanza è determinata in base al seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + 7.500 - 33.000}{26.000} = 0,0192 = 1,92\%$$

Pertanto, rispetto all'importo teorico di 7.500 euro, la deduzione riconosciuta è pari a 144 euro (7.500 x 1,92%). Il reddito imponibile, dunque, è pari a 32.856 euro. La seguente tabella evidenzia come l'imposta dovuta nel 2005, seppur più bassa di quella eventualmente determinabile con le regole del 2004, risulti più alta di quella ottenibile con le regole in vigore al 31 dicembre 2002.

	Regole 2005	Regole 2004	Regole 2002
Reddito	33.000	33.000	33.000
Deduzioni art. 11	144	144	
Imponibile	32.856	32.856	33.000
Imposta lorda	8.242	8.726	8.842
Detrazione art. 14		235	
Detrazione lavoro dip.			615
Imposta netta	8.242	8.491	8.227

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Nella particolare situazione presa in considerazione, dunque, il contribuente dovrà fare ricorso alla clausola di salvaguardia, risultando più conveniente la determinazione dell'imposta con le vecchie regole (8.227 euro), piuttosto che l'applicazione delle nuove aliquote previste nel 2005 (imposta di 8.242 euro), in quanto consegue un risparmio di imposta pari a 15 euro (8.242-8.227).

In ultimo, è necessario richiamare l'attenzione anche su quelle situazioni che la stessa relazione tecnica all'emendamento nella versione originaria aveva definito come critiche, in quanto possono comportare un peggioramento nel prelievo fiscale in capo al contribuente rispetto a quello derivante dalle regole in vigore nel 2004. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di contribuenti con redditi compresi tra 70.000 euro e 100.000 euro con almeno quattro soggetti a carico, rispetto ai quali, appunto, la riduzione dell'aliquota media del prelievo non compensa la perdita delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia, dal momento che, inoltre, le nuove deduzioni per oneri, inversamente proporzionali al reddito complessivo, nella fascia di reddito suddetta sono molto basse o inesistenti.

La criticità della situazione è tra l'altro migliorata dalla circostanza che si tratta di contribuenti per i quali già lo scorso anno non scattava la clausola di salvaguardia, per cui di sicuro la tassazione del 2004 è più conveniente rispetto a quella del 2002. Ne deriva che la sola possibilità di ricorrere eventualmente alla clausola di salvaguardia e dunque all'applicazione delle regole vigenti al 31 dicembre 2002 comunque non avrebbe permesso a detti contribuenti, nel 2005, di pagare meno imposte rispetto al 2004.

Si consideri il seguente esempio

Contribuente con reddito complessivo pari a 70.000 euro e quattro figli a carico

	Anno 2005	Anno 2004	rispar- mio
Reddito complessivo	70.000	70.000	
Deduzione art. 11			
Deduzione art. 12	2.914		
Imponibile	67.086	70.000	
Imposta lorda	21.554	23.212	
Detrazione famiglia		2.066	
Imposta netta	21.554	21.146	-408

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta non spetta sia nel 2004 che nel 2005.

Si procede all'individuazione della deduzione per oneri di famiglia (nuovo articolo 12 del Tuir). In presenza di quattro figli, la deduzione teorica è pari a 11.600 euro. La deduzione effettiva si determina sulla base del seguente rapporto:

$$\frac{78.000 + 11.600 - 70.000}{78.000} = 0,2512 = 25,12\%$$

In tale ipotesi, la deduzione è pari a 2.914 euro (25,12% di 11.600).

Il reddito imponibile è dunque pari a 67.086 euro (70.000 - 2.914), rispetto al quale, ai sensi del nuovo articolo 13 del medesimo Testo unico, si determina un'imposta pari a 21.554 euro.

Con le regole in vigore al 31 dicembre 2004, invece, si sarebbe dovuto prima individuare il reddito imponibile, pari a 70.000 euro, data l'assenza della deduzione da articolo 11 del Tuir. Quindi si applicano le aliquote previste dall'allora vigente articolo 12, con l'individuazione di un'imposta lorda pari a 23.212 euro. Infine si riduce tale imposta lorda delle detrazioni per carichi di famiglia (ex articolo 13), pari nel caso di specie, a 516 euro per ciascun figlio, con un importo complessivo di 2.066 euro, ottenendo quale imposta netta l'importo di 21.146 euro.

In tale situazione, dunque, l'applicazione delle nuove regole previste per il 2005 determina un aumento di imposta rispetto al 2004 pari a 407 euro (21.554 - 21.146).

In effetti, la situazione sopra descritta consente il ricorso alla clausola di salvaguardia riferita al 2002. Ma pur ricorrendo alla clausola, anche se l'imposta che si determina è più bassa rispetto a quella del 2005, la stessa resta comunque più alta rispetto al 2004.

Infatti, si ha:

reddito imponibile pari a 70.000 euro.

Imposta lorda con le aliquote e gli scaglioni vigenti nel 2002 pari a 23.288 euro.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono identiche a quelle del 2004, ossia a 2.066 euro.

L'imposta netta è dunque pari 21.222 euro (23.888 - 2.066).

Come si evince, l'imposta determinata con le regole del 2002 è inferiore di 332 euro (21.554 - 21.222) rispetto a quella ottenibile con le nuove regole del 2005, ma è maggiore rispetto a quella del 2004 di 76 euro (21.222 - 21.146).

Le tabelle seguente riassumono la situazione appena descritta:

	Anno 2005	Anno 2004	Anno 2002
Reddito complessivo	70.000	70.000	70.000
Deduzione art. 11			
Deduzione art. 12	2.914		
Imponibile	67.086	70.000	70.000
Imposta lorda	21.554	23.212	23.288
Detrazione famiglia		2.066	2.066
Imposta netta	21.554	21.146	21.222

Differenze di prelievo:

Anno 2005 - anno 2004 = peggioramento imposte = 21.554 - 21.146 = 408 euro in più

Anno 2005 - anno 2002 = peggioramento imposte = 21.554 - 21.222 = 332 euro in più

Anno 2004 - anno 2002 = miglioramento imposte = 21.146 - 21.222 = 76 euro in meno

In pratica, il ricorso alla clausola di salvaguardia riferita al 2002 non evita il peggioramento di prelievo rispetto al 2004 (si pagano 76 euro in più). Grazie alla modifica apportata nell'ultima stesura del maxi-emendamento, si è risolto in maniera positiva anche la predetta situazione critica, in quanto i contribuenti potranno comunque far ricorso alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2004, essendo più favorevoli.

La nuova tassazione delle persone fisiche

le regole per il calcolo
di detrazioni e deduzioni
di lavoratori dipendenti,
autonomi e pensionati

a cura di Maurizio Tozzi

INDICE

Detrazioni per oneri	18
La clausola di salvaguardia	22
• PASSAGGIO DA DETRAZIONI A DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA	24
• DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, REDDITI DI PENSIONE E TALUNI REDDITI ASSIMILATI	25
• DETRAZIONE PER TITOLARI DI REDDITO DA PENSIONE AL RICORRERE DI PARTICOLARI IPOTESI	26
• ALTRE DETRAZIONI	26
• DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA MINORE	27

Seconda Puntata

la prima puntata è pubblicata sul numero di Italia Oggi Sette
in edicola da lunedì 17 Gennaio a sabato 22 Gennaio 2005

Riproduzione riservata

18 Gennaio 2005

Detrazioni per oneri

Altro articolo totalmente immutato è l'articolo 15 del Tuir, concernente gli oneri che danno diritto a una detrazione del 19% dall'imposta lorda delle persone fisiche a condizione che le spese da cui dovrebbe originare il beneficio non siano state già dedotte dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Si rammenta, altresì, che oltre agli oneri contenuti nell'articolo 15, per completare il quadro delle spese che danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda bisogna considerare anche disposizioni non recepite nel Testo unico, in quanto o transitorie o disciplinate in previsioni non avente un prevalente carattere fiscale.

Il principio seguito dal legislatore per il riconoscimento delle detrazioni è lo stesso osservato in sede di commento all'articolo 10 del Testo unico concernente gli oneri deducibili, ossia è necessario che l'onere sia rilevante sul piano sociale e riferito a interessi primari del contribuente. L'onere, inoltre, deve essere rimasto effettivamente a carico del contribuente e deve essere stato sostenuto nel periodo di imposta per il quale si chiede la detrazione (criterio di cassa).

La fruizione del beneficio, come detto, non può mai originare un credito di imposta. Anche in tal caso si richiamano i tratti salienti degli oneri che originano la detrazione.

18 Lett. a PRESTITI O MUTUI AGRARI

La detrazione del 19% è riferita all'intero importo speso per interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, considerati nel periodo di effettivo pagamento (principio di cassa) a nulla rilevando il momento di maturazione. I prestiti o mutui oggetto dell'agevolazione possono essere:

- di conduzione, normalmente non superiori ai 12 mesi, erogati mediante la sottoscrizione di cambiali agrarie;
- di dotazione e di miglioramento, aventi durata pluriennale e caratterizzati dalla presenza di un atto scritto e di un piano di ammortamento.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo o del prestito agrario, è fruibile nei limiti del reddito dei terreni dichiarato, inteso come somma dei redditi dominicali e agrari.

Let. b MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

È ammessa la detrazione a fronte del sostenimento degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.

Colui che stipula il contratto di mutuo deve essere anche acquirente dell'immobile che dovrà essere destinato ad abitazione principale propria o di un familiare anche se non fiscalmente a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, al fine di fruire del beneficio è richiesto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

L'importo della detrazione è stabilito nella misura del 19% degli interessi e oneri accessori sostenuti nel periodo di imposta, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 3.615,20 euro.

In riferimento al limite massimo di spesa, si rammenta che lo stesso è da intendere diversamente a seconda della data di stipula del contratto di mutuo, in quanto mentre per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992, l'importo è riferito a ciascun cointestatario di mutuo, per quelli successivi il limite di spesa è riferito complessivamente a tutti i cointestatari del mutuo.

Let. c DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE

È ammessa la detrazione Irpef del 19% in presenza delle spese sanitarie medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, di assistenza specifica e comunque diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b) del medesimo Tuir.

Le spese medico generiche e quelle di assistenza specifica danno diritto alla detrazione del 19% spetta solo sulla parte che eccede euro 129,11, anche se sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione in commento, inoltre, spetta sia per le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pur se sostenute nei confronti dei familiari fiscalmente a carico, sia per le spese sostenute per i mezzi necessari alla locomozione dei portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, nonché ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione del 19% è poi riconosciuta anche per la spesa di acquisto del cane guida da parte dei non vedenti.

Let. c BIS SPESE VETERINARIE

Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali, legalmente detenuti per scopi di compagnia o a fini di pratica sportiva. Tale detrazione è consentita per la parte di spesa sostenuta eccedente l'importo di 129,11 euro e comunque sino a un importo massimo di euro 387,34 e spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell'animale.

Lett. c **TER**
SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È consentita la detrazione del 19% per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Lett. d **SPESE**
FUNEBRI

La detrazione del 19% spetta anche per le spese funebri corrisposte dal contribuente in occasione della morte dei familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Per spese funebri devono intendersi quelle occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di euro 1.549,37, per ciascun decesso.

Lett. e **SPESE**
DI ISTRUZIONE

Sono detraibili le spese, pur se nell'interesse dei familiari a carico, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria nonché per la frequenza di corsi di perfezionamento, di specializzazione universitaria e i master universitari, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private. Il beneficio riguarda esclusivamente le spese di iscrizione, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso ed è commisurato alle tasse e ai contributi pagati per gli equivalenti istituti statali.

Lett. f **SPESE**
DI ASSICURAZIONE

Dal 1° gennaio 2001, per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31/12/2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, continuano a dare diritto alla detrazione nella misura del 19%, mentre per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, la detrazione è riconosciuta nel caso di corresponsione di premi per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante) e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Indipendentemente dalla data di stipula del contratto di assicurazione, la detrazione è fruibile relativamente al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto l'onere, a prescindere dalla scadenza del premio. Inoltre, l'importo sul quale calcolare la detrazione del 19% non potrà essere superiore a complessivi euro 1.291,14 e spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

Altre **SPESE DETRAIBILI**
MINORI:

- sono altresì detraibili le spese sostenute per:
- la manutenzione delle cose vincolate (lettera g)
 - le erogazioni liberali per attività culturali (lettere h) e h-bis)
 - le erogazioni per lo spettacolo (lettera i)
 - le erogazioni alle onlus (lettera i-bis)

- le erogazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (lettera i-ter)
- le erogazioni alle associazioni di promozione sociale (lettera i-quater)
- le erogazioni ai partiti politici (comma 1-bis)

COMMA 1-TER MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il comma 1-ter prevede la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta in presenza di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui ipotecari contratti a partire dall'anno 1998 per la costruzione, nonché per la ristrutturazione, di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è calcolabile in riferimento ad limite massimo complessivo di interessi pari a 2.582,28 euro, fermo restando l'applicazione di un rigido principio di cassa, e spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale. In particolare, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale del contraente il mutuo, ovvero di un suo familiare pur se non fiscalmente a carico del soggetto stipulante.

Si considerano solo gli interessi riferiti all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese di costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale.

MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È possibile fruire della detrazione dall'imposta lorda Irpef del 19% dell'ammontare degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, riferite a mutui, anche non ipotecari, contratti nell'anno 1997 per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari site nel territorio italiano.

Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato necessariamente nell'anno 1997, anche se le spese per i predetti interventi edilizi sono state sostenute negli anni successivi, e può essere stato utilizzato non solo per gli immobili adibiti ad abitazione, ma anche per unità immobiliari adibite a usi diversi.

La detrazione spetta nella misura del 19% su un importo complessivo di interessi passivi, oneri accessori e clausole di indicizzazione sostenuti non superiore a 2.582,28 euro.

Per il calcolo della detrazione è necessario fare riferimento all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero.

MUTUI PER LA SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

L'articolo 6, comma 16, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, sempre con disposizione di ca-

rattere transitorio, ha riconosciuto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 19% degli interessi passivi relativi a mutui stipulati nell'anno 2000 per interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.

Anche in tal caso, la detrazione spetta su un importo complessivo massimo non superiore a euro 2.582,28,

COMMA 1-QUATER SPESE MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

Il comma 1-quater prevede a favore dei non vedenti, una detrazione forfettaria di 516,46 dall'imposta lorda a titolo di riconoscimento delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione forfettaria spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

COMMA 2

Il comma 2, nella prima parte, disciplina il riconoscimento della detrazione del 19% dall'imposta lorda in presenza delle spese sanitarie, delle spese di istruzione secondaria e universitaria e dei premi di assicurazione sostenuti nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico.

Il secondo periodo del comma 2, invece, riconosce il diritto alla detrazione d'imposta del 19% per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

La detrazione può essere calcolata su importo annuo massimo di euro 6.197,48, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare.

COMMA 3

Il comma 3 elenca gli oneri che possono essere sostenuti dalle società semplici e che danno diritto al riconoscimento della detrazione del 19% in capo ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Tuir.

LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, prevede, fino al 31 dicembre 2005 la possibilità di detrarre ai fini Irpef, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota percentuale delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I contribuenti destinatari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo,

l'immobile oggetto degli interventi.

I lavori agevolabili sono quelli elencati nel citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, a condizione che riguardino edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, mentre sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Le spese ammesse alla detrazione sono tutte quelle effettivamente rimaste a carico per la realizzazione dei predetti interventi. Si ricorda che il beneficio può essere fruito nel rispetto di un rigido criterio di cassa.

Per poter fruire della agevolazione, il contribuente deve effettuare le comunicazioni preventive previste dalla norma. Prima dell'inizio dei lavori, infatti, ma non necessariamente prima dei pagamenti, è necessario inviare una specifica comunicazione al Centro operativo di Pescara, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della suddetta documentazione.

Oltre alla comunicazione effettuata agli uffici finanziari, il contribuente deve altresì inviare, nei casi previsti dalle norme di riferimento, all'Asl competente per territorio una comunicazione con raccomandata a.r. con l'indicazione delle generalità del committente dei lavori, l'ubicazione e la natura delle opere da realizzare e la data di inizio degli interventi.

per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2003, il nuovo limite massimo è fissato a 48.000 euro, in luogo del limite precedente pari a euro 77.468,53 (150 milioni di lire).

Il tetto massimo di spesa è da verificare in relazione all'anno d'imposta, a ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio e per ciascun soggetto avente diritto che ha sostenuto le spese.

Si rammenta che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, nel caso di continuazione della stessa tipologia di lavori, nel limite massimo di spesa bisogna considerare anche le spese sostenute negli anni precedenti e per le quali si è fruito dell'agevolazione.

Una volta determinata la detrazione spettante, la stessa deve essere suddivisa in base alla normativa vigente nell'anno di maturazione del diritto. In particolare, per gli anni 2004 e 2005, sussiste l'obbligo di ripartire la detrazione spettante in dieci rate di eguale importo. Inoltre, i proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento, di età superiore a 75 anni o a 80 anni, possono optare per la ripartizione della detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo.

Si rammenta, infine che è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali, ovvero altra idonea documentazione, comprovanti le spese di realizzazione degli interventi e bisogna procedere al pagamento delle spese agevolabili mediante bonifico bancario o postale.

UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DI FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI

Fino al 31 dicembre 2005 è ammessa la detrazione Irpef per gli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. L'agevolazione si concretizza nel riconoscimento, in capo agli acquirenti o agli intestatari degli immobili, di una detrazione dall'imposta lorda Irpef nella misura del 36% calcolata su un importo massimo non superiore al 25% del prezzo di vendita dell'immobile risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione e, comunque, su di un ammontare non eccedente l'importo massimo di euro 48.000 a decorrere dal 2003.

Si applica la stessa modalità di ripartizione della detrazione in dieci quote costanti annuali.

Il riconoscimento della detrazione avviene se i lavori, realizzati da un'impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero dalla cooperativa edilizia, sono terminati entro il 31 dicembre 2005 e se entro il 30 giugno 2006, si provveda alla acquisto o all'assegnazione degli immobili.

Da ricordare per tale tipo di agevolazione è il disposto dell'articolo 1-bis del decreto n. 41 del 1998, ai sensi del quale non occorre procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto per la fruizione del beneficio. Pertanto, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva, sia di inizio lavori al Centro operativo di Pescara sia all'Asl, così come non si deve conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per gli interventi e, soprattutto, non è obbligatorio l'utilizzo del bonifico bancario come modalità di pagamento.

LA MANUTENZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI BOSCHI

La manovra finanziaria contiene altresì la proroga fino al 31 dicembre 2005 del beneficio fiscale previsto nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, adottati nell'ambito della tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto.

L'ambito soggettivo è lo stesso degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per l'individuazione delle tipologie di interventi agevolabili, nonché per le modalità di fruizione del beneficio, è necessario fare riferimento al decreto attuativo n. 124 del 2002, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che reca disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Anche in tal caso, i contribuenti, prima dell'inizio dei lavori, hanno l'obbligo di comunicare, sulla base dell'apposito modello, al Centro operativo di Pescara, la data in cui avranno inizio gli in-

terventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, così come può rendersi necessaria la comunicazione all'Asl.

È altresì necessario conservare le fatture o le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione) comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno, nonché la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

La detrazione spettante è calcolata applicando l'aliquota del 36% all'intero importo delle spese sostenute, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di 100.000 euro sul quale poter applicare la percentuale di detrazione. È importante sottolineare che la norma, a differenza degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non prevede alcun obbligo di considerare, nella determinazione del limite massimo, le spese già sostenute e per le quali si è fruito della detrazione. Altra differenziazione si ritrova nella possibilità di ripartire la detrazione spettante in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, mentre non sono previste, invece, riduzioni del periodo di ripartizione per i soggetti anziani.

Altre DETRAZIONI FUORI TESTO UNICO

Le detrazioni non presenti nel Tuir, ma che sono introdotte a regime nell'ambito di altre disposizioni normative sono:

- la detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome (articolo 1, comma 10, legge 10 marzo 2000, n. 62).
- la detrazione dell'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari all'intero importo della donazione stessa, ma nel rispetto del limite del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Articolo 16

Detrazioni

L'articolo 16 del Tuir ha quale finalità il riconoscimento di un beneficio fiscale a vantaggio dei contribuenti i quali, impossibilitati all'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale, valore primario tutelato da molte norme agevolative, devono sopprimerlo mediante la locazione di immobili di proprietà di terzi. La norma, in effetti, consente un indiretto recupero forfettario dell'onere sostenuto, mediante una detrazione ancorata a diversi elementi e inversamente proporzionata al reddito percepito dal destinatario del beneficio.

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall'imposta lorda Irpef a vantaggio dei contribuenti

che sono titolari di contratti di locazione a canone controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

La detrazione d'imposta è pari a:

- 495,80 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito percepito dal contribuente supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione.

La detrazione spetta in rapporto al periodo dell'anno (in giorni) in cui il fabbricato è stato effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente, nonché in rapporto al numero dei contraenti.

Il comma 1-bis, invece, a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e prendono in locazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevede per i primi tre anni a decorrere dalla data dell'avvenuto trasferimento una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- 991,60 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito percepito dal contribuente supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione.

Anche nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis la detrazione è commisurata al periodo dell'anno (in giorni) in cui il fabbricato è stato effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente e al numero dei contraenti. I contraenti da considerare, però, sono solo quelli in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Le condizioni poste a base della detrazione sono che:

- il contribuente sia un lavoratore dipendente e abbia trasferito o stia trasferendo la propria residenza nel comune ove svolge il proprio lavoro o in luogo a esso limitrofo;
- tale comune deve essere distante dalla precedente residenza non meno di 100 chilometri e comunque deve situarsi in una regione differente;
- sia stato stipulato un contratto di locazione di unità immobiliare di qualunque tipo e l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente.

Principio generale è che le due agevolazioni non possono essere cumulate tra loro, anche se il contribuente ha facoltà di scegliere la più conveniente.

A ogni buon conto, le due disposizioni possono trovare applicazione nell'ambito dello stesso periodo d'imposta nella particolare ipotesi in cui il contribuente, lavoratore dipendente, sia titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per una sola parte dell'anno, e abbia trasferito, per il residuo periodo dell'anno, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.

La clausola di salvaguardia

Si è anticipato che anche nel 2005 il legislatore ha previsto l'applicazione della clausola di salvaguardia, ossia la possibilità, per i contribuenti, di applicare le regole in vigore al 31 dicembre 2002, qualora l'imposta netta così determinata risultasse più conveniente rispetto a quella ottenibile a seguito delle nuove regole. Allo stesso tempo, stante il possibile verificarsi di situazioni «critiche», si può anche ricorrere alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2004 se più favorevoli (comma 352 della legge 311/04).

In merito, è opportuno richiamare le precisazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 15 marzo 2004, secondo cui l'applicazione della clausola di salvaguardia è esclusa in tutte le fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo (come per esempio per i redditi assoggettati a tassazione separata). In pratica, la clausola di salvaguardia è riferita alle regole strutturali ai fini del calcolo dell'Irpef, ossia l'articolo 3, concernente la base imponibile, l'articolo 11, riferito alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, l'articolo 12, relativo alla deduzioni per gli oneri di famiglia e all'articolo 13, concernente la determinazione dell'imposta.

Il sistema vigente fino al 31 dicembre 2004 è noto ed è stato comunque commentato in precedenza, seppur come termine di paragone con le nuove regole. Riassumendo, esso si basa su:

- determinazione del reddito complessivo in base all'articolo 6 del Tuir;
- determinazione della base imponibile riducendo il complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo Testo unico e della deduzione per garantire la progressività dell'imposta di cui al successivo articolo 11;
- applicazione delle aliquote e degli scaglioni contenuti nell'articolo 12;
- riduzione dell'imposta lorda delle detrazioni recate dagli articoli:
 - 13 (detrazioni per carichi di famiglia);
 - 14 (altre detrazioni);
 - 15 (detrazioni per oneri);
 - 16 (detrazioni per canoni di locazione);
 - altre detrazioni fuori Testo unico.

Il sistema vigente al 31 dicembre 2002, invece, era il seguente:

- determinazione del reddito complessivo in base all'articolo 6 del Tuir;
- determinazione della base imponibile riducendo il complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo Testo unico;
- applicazione delle aliquote e degli scaglioni contenuti nel vecchio articolo 11;
- riduzione dell'imposta lorda delle detrazioni re-

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

cate dagli articoli:

- 12 (detrazioni per carichi di famiglia);
- 13 (altre detrazioni);
- 13-bis (detrazioni per oneri);
- 13-ter (detrazioni per canoni di locazione);
- altre detrazioni fuori Testo unico.

Al riguardo, può subito osservarsi che nulla è cambiato per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, nonché delle detrazioni per oneri (attuale articolo 15), delle detrazioni per canoni di locazione (attuale articolo 16) e delle altre detrazioni.

Per quanto concerne la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, le aliquote vigenti al 31 dicembre 2004 e le detrazioni di cui all'articolo 14 già si è detto in precedenza.

Restano, dunque, da rammentare brevemente le disposizioni concernenti le aliquote e gli scaglioni, le detrazioni per carichi di famiglia (identiche sia nel 2002 che nel 2004) e le altre detrazioni vigenti al 31 dicembre 2002, da applicare alle condizioni che si potranno verificare nel 2005 per controllare l'eventuale necessità di ricorrere alla clausola di salvaguardia.

In ordine agli scaglioni e aliquote, il sistema vigente al 31 dicembre 2002 prevede:

- 18%, per i redditi compresi tra 0 e 10.329,14 euro,
- 24%, per i redditi superiori a 10.329,14 ma non a 15.493,71 euro,
- 32%, per i redditi superiori a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro,
- 39%, per i redditi superiori a 30.987,41 ma non a 69.721,68 euro,
- 45%, per i redditi superiori a 69.721,68 euro.

Ovviamente, non trovano applicazione sia la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, sia la particolare disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 vigente al 31 dicembre 2004 (dal 1° gennaio 2005, articolo 13) riferita ai titolari di redditi di pensione entro determinati importi.

Individuata l'imposta lorda, il contribuente deve applicare anzitutto le detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002 prevedono che:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è riconosciuta una detrazione pari a:
 - 546,18 euro, se il reddito complessivo non supera 15.494,00 euro;
 - 496,60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.494,00 euro ma non a 30.987,00 euro;
 - 459,42 euro, se il reddito complessivo è superiore

a 30.987,00 euro ma non a 51.646,00 euro;

- 422,23, se il reddito complessivo è superiore a lire 51.646,00 euro.

- per i figli e per gli altri familiari fiscalmente a carico:

- se il reddito complessivo del contribuente supera 51.645,69 euro, la detrazione spettante per ciascun figlio e familiare a carico è pari a 285 euro;

- Qualora invece il reddito complessivo non supera i 51.645,69 euro, la misura della detrazione è la seguente:

- 303,68 per il primo figlio (per tale si intende il figlio a carico maggiore di età) e per ogni altro familiare a carico;

- 336,73 euro per i figli successivi al primo.

Inoltre, se i figli sono di età inferiore a 3 anni, il contribuente ha diritto alla maggiorazione della detrazione nella misura di 123,95 euro rapportata al numero dei mesi per i quali sussiste tale condizione.

L'importo della detrazione, infine, è fissato a 516,46 euro per ogni figlio qualora il contribuente rientri in una delle seguenti ipotesi di numero di figli e di reddito complessivo:

- reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro e 1 figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.361,55 euro e 2 figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro e con 3 figli a carico;
- almeno 4 figli a carico a prescindere da qualsiasi livello del reddito.

È prevista, poi, una particolare detrazione pari a euro 774,69 in presenza di figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, spettante a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo e sostitutiva di quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.

Nel caso in cui la detrazione spettante per i figli sia di 516,46 euro, o per gli stessi si fruisca della detrazione di 774 euro, la maggiorazione prevista per i figli di età inferiore a tre anni (pari a 123,95 euro) non viene riconosciuta.

Nell'ipotesi in cui l'altro genitore fosse mancante perché deceduto o non avesse riconosciuto il figlio oppure nella ipotesi in cui il figlio è adottato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se è sposato si è effettivamente e legalmente separato, è possibile fruire della detrazione per il coniuge a carico in riferimento al primo figlio, se in tal modo la detrazione ottenibile è di importo maggiore.

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Passaggio da detrazioni a deduzioni per carichi di famiglia

	2002 - 2003 - 2004 (detrazioni)	2005 (deduzioni teoriche)
Coniuge	546,18 euro, per redditi non superiori a 15.494 euro; 496,60 euro per redditi tra 15.494 e 30.987 euro; 459,42 per redditi tra 30.987 e 51.646 euro; 422,23 se redditi superiori a 51.646 euro	3.200 euro
Figli	285 euro se il reddito supera 51.646 euro; 303,68 euro per primo figlio e 336,73 euro per successivi se il reddito non supera 51.646 euro, con eventuale maggiorazione di 123,95 euro se figli minori di 3 anni; 516,46 euro se: • 1 figlio e reddito non superiore a 36.151,98 euro; • 2 figli e reddito non superiore a 41.361,55 euro; • 3 figli e reddito non superiore a 46.481,12 euro; • 4 figli 774,69 euro per figlio portatore di handicap; detrazione del coniuge in caso di assenza di quest'ultimo e se più favorevole	2.900 euro; 3.200 euro se assente il coniuge; 3.450 euro se figlio minore di 3 anni; 3.700 euro se figlio portatore di handicap
Altri familiari	285 euro	2.900 euro

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Successivamente, trova applicazione il vecchio articolo 13, individuante le altre detrazioni connesse al possesso di un reddito di lavoro dipendente, di un reddito di pensione o di un reddito di lavoro autonomo o di impresa minore. In particolare, le detrazioni sono le seguenti:

Detrazione per redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e taluni redditi assimilati

La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, con la conseguenza che, se il pagamento delle somme derivanti dal rapporto di lavoro o dalla pensione avviene per una sola parte dell'anno, la detrazione competerà per il numero dei giorni effettivi di lavoro o di pensione. Per le osservazioni in ordine al calcolo dei giorni di spettanza si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 11 del Tuir.

1.146,53	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera euro 6.197,00;
1.084,56	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.197,00 ma non a euro 6.352,00;
1.032,91	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.352,00 ma non a euro 6.507,00;
981,27	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.507,00 ma non a euro 7.747,00;
903,80	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.747,00 ma non a euro 7.902,00;
826,33	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.902,00 ma non a euro 8.057,00;
748,86	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.057,00 ma non a euro 8.212,00;
686,89	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.212,00 ma non a euro 8.263,00;
650,74	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.263,00 ma non a euro 8.780,00;
614,58	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.780,00 ma non a euro 9.296,00;
578,43	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.296,00 ma non a euro 9.813,00;
542,28	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.813,00 ma non a euro 15.494,00;
490,63	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 15.494,00 ma non a euro 20.658,00;
438,99	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 20.658,00 ma non a euro 25.823,00;
387,34	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 25.823,00 ma non a euro 30.987,00;
335,70	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 30.987,00 ma non a euro 31.142,00;
284,05	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 31.142,00 ma non a euro 36.152,00;
232,41	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 36.152,00 ma non a euro 41.317,00;
180,76	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 41.317,00 ma non a euro 46.481,00;
129,11	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.481,00 ma non a euro 46.688,00;
77,47	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.688,00 ma non a euro 51.646,00;
51,65	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 51.646,00.

25

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Detrazione per titolari di reddito da pensione al ricorrere di particolari ipotesi

Tale detrazione spetta se concorrono soltanto redditi di pensione, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La detrazione è comunque rapportata al periodo di pensione nell'anno

>75 anni **PER I SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI**, pari a euro 98,13 se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.855,00 ed euro 61,97, se il predetto reddito supera euro 4.855,00 ma non euro 9.296,00;

<75 anni **PER I SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI** (la detrazione spetta a decorrere dall'anno di compimento del settantacinquesimo anno di età), l'importo è pari a:

- **euro 222,08**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.855,00;
- **euro 185,92**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 4.855,00 ma non euro 9.296,00;
- **euro 92,96**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.296,00 ma non 9.554,00;
- **euro 46,48**, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.554,00 ma non euro 9.813,00.

Altre detrazioni

(spettanti se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno)

155,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.700,00;

26 **103,00** euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.700,00 ma non euro 4.803,00;

52,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.803,00 ma non euro 4.958,00.

(spettanti se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili)

207,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.700,00;

155,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.700,00 ma non euro 5.165,00;

103,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.165,00 ma non euro 5.681,00;

52,00 euro se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.681,00 ma non euro 6.197,00.

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore

la detrazione in commento non spetta nei seguenti casi:

- redditi di lavoro autonomo occasionale o non derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, o redditi di impresa, determinati forfaitariamente;
- redditi di impresa dei soggetti in regime ordinario.

La detrazione compete per intero e non deve essere rapportata ai giorni

573,27	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera euro 4.700,00;
516,46	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.700,00 ma non a euro 4.803,00;
464,81	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.803,00 ma non a euro 4.958,00;
413,17	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.958,00 ma non a euro 5.113,00;
361,52	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 5.113,00 ma non a euro 7.747,00;
309,87	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.747,00 ma non a euro 7.902,00;
247,90	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.902,00 ma non a euro 8.263,00;
211,75	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.263,00 ma non a euro 8.780,00;
175,60	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.780,00 ma non a euro 9.296,00;
139,44	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.296,00 ma non a euro 9.813,00;
103,29	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.813,00 ma non a euro 15.494,00;
51,65	euro se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 15.494,00 ma non a euro 30.987,00.

In ultimo, il contribuente riduce ulteriormente l'imposta delle detrazioni per oneri, delle detrazioni per canoni di locazione e delle altre detrazioni previste al di fuori del Tuir, che come detto non sono mutate. Stante la generica riduzione del carico fiscale prevista per il 1° gennaio 2005, nonché l'eliminazione dell'articolo 14 del Tuir, può affermarsi che il ricorso alla clausola di salvaguardia potrebbe scattare in presenza di «casi limite», prevalentemente rappresentati da situazioni con contribuenti senza carichi di famiglia, il cui reddito complessivo, composto anche da reddito di lavoro dipendente o di pensione, si aggiri intorno ai 30.000-35.000 euro. Il perché di tale osservazione è facilmente comprensibile: a questa cifra, da un lato si riduce o azzerava l'effetto della no tax area di cui all'articolo 11, dall'altro si ha un aumento dell'aliquota marginale che, come specificato in precedenza, passa dal 29 o 31% al 33%.

Di seguito si riporta un esempio:

n contribuente con reddito complessivo pari a 33.000, di cui:

- 9.000 euro reddito di lavoro dipendente (intero anno);
- 24.000 euro prestazioni occasionali.

n Nessun familiare a carico.

n Nessun onere deducibile o detraibile.

Come detto, la deduzione di cui all'art. 11 del Tuir è identica sia per l'anno 2004 che per il 2005.

In particolare, trattandosi di un titolare di reddito di lavoro dipendente, il soggetto in questione ha diritto a una deduzione teorica di 7.500 euro, la cui percentuale di spettanza è determinata in base al seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + 7.500 - 33.000}{26.000} = 0,0192 = 1,92\%$$

Pertanto, rispetto all'importo teorico di 7.500 euro, la deduzione riconosciuta è pari a 144 euro (7.500 x 1,92%). Il reddito imponibile, dunque, è pari a 32.856 euro. La seguente tabella evidenzia come l'imposta dovuta nel 2005, seppur più bassa di quella eventualmente determinabile con le regole del 2004, risulti più alta di quella ottenibile con le regole in vigore al 31 dicembre 2002.

	Regole 2005	Regole 2004	Regole 2002
Reddito	33.000	33.000	33.000
Detrazioni art. 11	144	144	
Imponibile	32.856	32.856	33.000
Imposta lorda	8.242	8.726	8.842
Detrazione art. 14		235	
Detrazione lavoro dip.			615
Imposta netta	8.242	8.491	8.227

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Nella particolare situazione presa in considerazione, dunque, il contribuente dovrà fare ricorso alla clausola di salvaguardia, risultando più conveniente la determinazione dell'imposta con le vecchie regole (8.227 euro), piuttosto che l'applicazione delle nuove aliquote previste nel 2005 (imposta di 8.242 euro), in quanto consegue un risparmio di imposta pari a 15 euro (8.242-8.227). In ultimo, è necessario richiamare l'attenzione anche su quelle situazioni che la stessa relazione tecnica all'emendamento nella versione originaria aveva definito come critiche, in quanto possono comportare un peggioramento nel prelievo fiscale in capo al contribuente rispetto a quello derivante dalle regole in vigore nel 2004. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di contribuenti con redditi compresi tra 70.000 euro e 100.000 euro con almeno quattro soggetti a carico, rispetto ai quali, appunto, la riduzione dell'aliquota media del prelievo non compensa la perdita delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia, dal momento che, inoltre, le nuove deduzioni per oneri, inversamente proporzionali al reddito complessivo, nella fascia di reddito suddetta sono molto basse o inesistenti. La criticità della situazione è tra l'altro maggiorata dalla circostanza che si tratta di contribuenti per i quali già lo scorso anno non scattava la clausola di salvaguardia, per cui di sicuro la tassazione del 2004 è più conveniente rispetto a quella del 2002. Ne deriva che la sola possibilità di ricorrere eventualmente alla clausola di salvaguardia e dunque all'applicazione delle regole vigenti al 31 dicembre 2002 comunque non avrebbe permesso a detti contribuenti, nel 2005, di pagare meno imposte rispetto al 2004.

Si consideri il seguente esempio

Contribuente con reddito complessivo pari a 70.000 euro e quattro figli a carico

	Anno 2005	Anno 2004	rispar- mio
Reddito complessivo	70.000	70.000	
Deduzione art. 11			
Deduzione art. 12	2.914		
Imponibile	67.086	70.000	
Imposta lorda	21.554	23.212	
Detrazione famiglia		2.066	
Imposta netta	21.554	21.146	-408

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta non spetta sia nel 2004 che nel 2005.

Si procede all'individuazione della deduzione per oneri di famiglia (nuovo articolo 12 del Tuir). In presenza di quattro figli, la deduzione teorica è pari a 11.600 euro. La deduzione effettiva si determina sulla base del seguente rapporto:

$$\frac{78.000 + 11.600 - 70.000}{78.000} = 0,2512 = 25,12\%$$

In tale ipotesi, la deduzione è pari a 2.914 euro (25,12% di 11.600).

Il reddito imponibile è dunque pari a 67.086 euro (70.000 - 2.914), rispetto al quale, ai sensi del nuovo articolo 13 del medesimo Testo unico, si determina un'imposta pari a 21.554 euro.

Con le regole in vigore al 31 dicembre 2004, invece, si sarebbe dovuto prima individuare il reddito imponibile, pari a 70.000 euro, data l'assenza della deduzione da articolo 11 del Tuir. Quindi si applicano le aliquote previste dall'allora vigente articolo 12, con l'individuazione di un'imposta lorda pari a 23.212 euro. Infine si riduce tale imposta lorda delle detrazioni per carichi di famiglia (ex articolo 13), pari nel caso di specie, a 516 euro per ciascun figlio, con un importo complessivo di 2.066 euro, ottenendo quale imposta netta l'importo di 21.146 euro.

In tale situazione, dunque, l'applicazione delle nuove regole previste per il 2005 determina un aumento di imposta rispetto al 2004 pari a 407 euro (21.554 - 21.146).

In effetti, la situazione sopra descritta consente il ricorso alla clausola di salvaguardia riferita al 2002. Ma pur ricorrendo alla clausola, anche se l'imposta che si determina è più bassa rispetto a quella del 2005, la stessa resta comunque più alta rispetto al 2004. Infatti, si ha:

reddito imponibile pari a 70.000 euro.

Imposta lorda con le aliquote e gli scaglioni vigenti nel 2002 pari a 23.288 euro.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono identiche a quelle del 2004, ossia a 2.066 euro.

L'imposta netta è dunque pari 21.222 euro (23.888 - 2.066).

Come si evince, l'imposta determinata con le regole del 2002 è inferiore di 332 euro (21.554 - 21.222) rispetto a quella ottenibile con le nuove regole del 2005, ma è maggiore rispetto a quella del 2004 di 76 euro (21.222 - 21.146).

Le tabelle seguente riassumono la situazione appena descritta:

	Anno 2005	Anno 2004	Anno 2002
Reddito complessivo	70.000	70.000	70.000
Deduzione art. 11			
Deduzione art. 12	2.914		
Imponibile	67.086	70.000	70.000
Imposta lorda	21.554	23.212	23.288
Detrazione famiglia		2.066	2.066
Imposta netta	21.554	21.146	21.222

Differenze di prelievo:

Anno 2005 - anno 2004 = peggioramento imposte = 21.554 - 21.146 = 408 euro in più

Anno 2005 - anno 2002 = peggioramento imposte = 21.554 - 21.222 = 332 euro in più

Anno 2004 - anno 2002 = miglioramento imposte = 21.146 - 21.222 = 76 euro in meno

In pratica, il ricorso alla clausola di salvaguardia riferita al 2002 non evita il peggioramento di prelievo rispetto al 2004 (si pagano 76 euro in più). Grazie alla modifica apportata nell'ultima stesura del maxiemendamento, si è risolto in maniera positiva anche la predetta situazione critica, in quanto i contribuenti potranno comunque far ricorso alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2004, essendo più favorevoli.

2 - Fine

ItaliaOggi